SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 febbraio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2004 avrà termine il 28 febbraio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 28/L

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. **42.**

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

04G0066

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 2003 e situazione trimestrale dei debiti pubblici.

04A01867

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 febbraio 2004, n. **40.**

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.

2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.

ART. 2.

(Interventi contro la sterilità e la infertilità).

1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurne l'incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può altresì promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *d-bis)* l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;

d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare ».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II

ACCESSO ALLE TECNICHE

ART. 4.

(Accesso alle tecniche).

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.

2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti princìpi:

a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività;

b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.

3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

ART. 5.

(Requisiti soggettivi).

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

ART. 6.

(Consenso informato).

1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.

2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.

3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.

5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.

ART. 7.

(Linee guida).

1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.

3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.

CAPO III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO

ART. 8.

(Stato giuridico del nato).

1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia

che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.

ART. 9.

(Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre).

1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.

2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.

CAPO IV

REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

ART. 10.

(Strutture autorizzate).

1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;

b) le caratteristiche del personale delle strutture;

c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;

d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.

ART. 11.

(Registro).

1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.

3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.

4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita.

5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 15 nonché

ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 154.937 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO V

DIVIETI E SANZIONI

ART. 12.

(Divieti generali e sanzioni).

1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.

2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.

3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.

6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.

7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresì, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

9. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.

10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.

CAPO VI

MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE

ART. 13.

(Sperimentazione sugli embrioni umani).

1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.

2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

3. Sono, comunque, vietati:

a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;

b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;

c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;

d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.

ART. 14.

(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).

1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.

3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.

4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.

6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.

7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sani-

taria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.

8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.

9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 15.

(Relazione al Parlamento).

1. L'Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5, sull'attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.

2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge.

ART. 16.

(Obiezione di coscienza).

1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o accreditate.

2. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma 1.

3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento.

ART. 17.

(Disposizioni transitorie).

1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente l'indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata in vigore della presente legge, nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione della disposizione del presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, le modalità e i termini di conservazione degli embrioni di cui al comma 2.

ART. 18.

(Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita).

1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 47):

Presentato dall'on. GIORGETTI il 30 maggio 2001.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 28 giugno 2001 con parere delle commissioni I, II, V e Parlamentare per questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione, il 29 novembre 2001, 30 gennaio 2002, 13, 14, 20, 21 e 28 febbraio 2002, 13, 20, 21, 25 e 26 marzo 2002.

Relazione scritta presentata il 26 marzo 2002 (atto n. 47, 147, 156, 195, 406, 562, 639, 676, 762, 1021, 1775, 1869, 2042, 2162, 2465, 2492/A - relatore on. BIANCHI).

Esaminato in aula il 27 marzo 2002, 11, 12 giugno 2002 e approvato il 18 giugno 2002 in un testo unificato con gli atti numeri 147 (CÈ ed altri), 156 (BURRANI PROCACCINO), 195 (CIMA), 406 (MUSSOLINI), 562 (MOLINARI), 639 (LUCCHESE ed altri), 676 (MARTINAT ed altri), 76 (ANGELA NAPOLI), 1021 (SERENA), 1775 (MAURA COSSUTTA ed altri), 1869 (BOLOGNESI E BATTAGLIA), 2042 (PALOMBO ed altri), 2162 (DEIANA ed altri), 2465 (PATRIA E CORSETTO), 2492 (DI TEODORO).

Senato della Repubblica (atto n. 1514):

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede referente, il 25 giugno 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª commissione il 31 luglio 2002; 4, 11, 13, 19, 20, 25 e 27 febbraio 2003; 11, 13, 18, 20 e 25 marzo 2003; 2, 3, 8, 9 10 e 16 aprile 2003; 6, 8, 14, 15 e 29 maggio 2003; 3, 4, 10, 11, 17, 18, 19, 24 e 25 giugno 2003; 2 e 9 luglio 2003.

Relazione scritta annunciata il 23 settembre 2003 (atto n. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521, 1715, 1837 e 2004-A/*bis* - relatore sen. DEL PENNINO).

Esaminato in aula il 24, 25 e 30 settembre 2003; 1 e 2 ottobre 2003; 3, 4, 10 dicembre 2003 e approvato con modificazioni, l'11 dicembre 2003.

Camera dei deputati (atto n. 47, 147, 156, 195, 406, 562, 639, 676, 762, 1021, 1775, 1869, 2042, 2162, 2465, 2492-B):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 12 dicembre 2003 con parere delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XII commissione, il 13, 14 e 15 gennaio 2004.

Esaminato in aula il 19 e 20 gennaio 2004 e approvato il 10 febbraio 2004.

N O T E

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405 (istituzione dei consultori familiari) come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 1. Il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità ha come scopi;

a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;

b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e da singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti;

c) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;

d) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso.

d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;

d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare.

Le somme non impiegate in un esercizio possono essere impiegate negli anni seguenti.

Tali finanziamenti possono essere integrati dalle regioni, dalle province, dai comuni o dai consorzi di comuni direttamente o attraverso altre forme da essi stabilite.

Alla copertura dell'onere di 5 miliardi per il 1975 si provvede per il medesimo anno finanziario mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Note all'art. 6:

— La legge 4 maggio 1983, n. 184. e successive modificazioni, concerne: «Diritto del minore ad una famiglia».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 235, primo comma, numeri 1) e 2) del codice civile, è il seguente:

«L'azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio consentita solo nei casi seguenti:

1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;

2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare;».

— Il testo dell'art. 263 del codice civile è il seguente:

«Art. 263 *(Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità).* — Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.

L'impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione.

L'azione è imprescrittibile».

— Il testo dell'art. 30 comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), è il seguente:

«1. La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.».

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 76, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo *A)*), è il seguente:

«1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso».

Nota all'art. 14:

— La legge 22 maggio 1978, n. 194, concerne: Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza».

Nota all'art. 17:

— L'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, concerne: Divieto di pratiche di clonazione umana o animale».

04G0062

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2004, n. **41.**

Disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure volte a favorire la prosecuzione del processo di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modalità di determinazione del prezzo di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione

1. Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, la volontà di acquisto nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 351 del 2001 e la data del 31 ottobre 2001, è determinato, al momento dell'offerta in opzione e con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il prezzo di vendita è fissato applicando, al prezzo determinato ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, coefficienti aggregati di abbattimento calcolati dall'Agenzia del territorio sulla base di eventuali aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione ed i valori medi di mercato del mese di ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI) e di altri parametri di mercato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili venduti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La determinazione del prezzo di cui ai commi 1 e 2 non produce alcun effetto in merito alle opzioni e prelazioni che non siano state esercitate e in relazione alle quali si siano verificate decadenze. Il rimborso per il maggiore prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse è corrisposto ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari degli immobili.

4. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono fissati i criteri e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo e si provvede alla definizione dei rapporti con le società di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 351 del 2001, conseguenti ai minori introiti derivanti dall'applicazione della presente norma. A tale fine si utilizzano le somme di cui al comma 12 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001 in relazione alle quali non si applica il vincolo di cui al medesimo comma 12. Per le finalità di cui sopra può essere concessa, con i medesimi decreti, la garanzia dello Stato. Ai fini del reintegro in favore dei soggetti originariamente proprietari degli immobili delle somme da essi rimborsate ai sensi del comma 3, si provvede mediante la dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuare con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da garantire che dalle relative alienazioni si realizzino introiti di ammontare non inferiore al reintegro dovuto, comprensivo degli interessi, da accreditare sui conti vincolati intestati ai medesimi soggetti. Al termine dell'operazione di cartolarizzazione per l'eventuale minore entrata per i predetti soggetti ovvero per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato che saranno individuati con appositi decreti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

04G0072

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 2004.

Proroga dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre - Comune di Venezia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 1° marzo 2004, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre del comune di Venezia;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuta l'esigenza di continuare a fronteggiare la particolare situazione emergenziale con provvedimenti straordinari da parte del commissario delegato;

Tenuto conto che sono stati avviati numerosi adempimenti procedurali finalizzati ad avviare gli interventi previsti nel cronoprogramma delle attività da porre in essere per il superamento del contesto emergenziale sopra citato;

Vista la nota 2 febbraio 2004 del presidente della regione Veneto;

Ritenuto, quindi, che nella fattispecie ricorrono le condizioni previste dalla normativa vigente per la proroga dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato, fino al 1° marzo 2005, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre del comune di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A01814

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 2004.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nell'area portuale del comune di Porto Torres a seguito dell'incendio verificatosi il giorno 1° gennaio 2004.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il giorno 1° gennaio 2004 nell'area portuale del comune di Porto Torres si è verificato un grave incidente determinato dall'esplosione di una nave con conseguente incendio a seguito di un'operazione di scarico di 6.500 tonnellate di benzene;

Considerato, altresì, che il sopra citato evento ha causato notevoli danni al pontile compromettendone l'utilizzo, con gravi pregiudizievoli conseguenze su tutto il bacino portuale;

Considerata la situazione di grave rischio determinata dalla compresenza nell'area portuale di traffici industriali, commerciali e turistici;

Tenuto conto che l'attuale contesto sopra descritto incide gravemente sull'interesse primario della sicurezza pubblica, deteminando, altresì, notevoli ripercussioni negative di carattere socio-economico-ambientale;

Ravvisata la necessità di porre in essere ogni utile azione di carattere straordinario ed urgente finalizzata alla rimozione delle situazioni di rischio, nelle more di completamento, in via ordinaria, delle opere infrastrutturali di ammodernamento e riqualificazione del bacino portuale di cui trattasi;

Ritenuto, quindi, necessario, il ricorso a mezzi e poteri straordinari per il superamento dell'emergenza in rassegna, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la nota del 3 febbraio 2004 con la quale la regione autonoma della Sardegna in relazione alla situazione sopra descritta ha richiesto la dichiarazione dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione autonoma della Sardegna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è dichiarato, fino al 1° febbraio 2005, lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nell'area portuale del comune di Porto Torres (Sassari) a seguito dell'incendio verificatosi il giorno 1° gennaio 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A01815

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 2004.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Rosignano Marittimo, in relazione all'incagliamento della motonave Venus sulla scogliera di Castiglioncello.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2004, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Rosignano Marittimo (Livorno), in relazione all'incagliamento della motonave Venus sulla scogliera di Castiglioncello;

Vista la nota del 26 gennaio 2004, del comandante della Capitaneria di porto di Livorno - Commissario delegato;

Ritenuta l'esigenza di continuare a fronteggiare la particolare situazione emergenziale con provvedimenti straordinari da parte del commissario delegato al fine di superare il contesto emergenziale sopra citato;

Considerato che sono tuttora in corso gli interventi necessari al superamento ed alla rimozione della situazione di pericolo ancora in atto, in quanto sono in corso le procedure per l'espletamento delle attività previste dall'ordinanza di protezione civile all'uopo emanata;

Ritenuto quindi che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Toscana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 maggio 2004, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Rosignano Marittimo (Livorno) in relazione all'incagliamento della motonave Venus sulla scogliera di Castiglioncello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A01816

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 2004.

Ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi dell'art. 4, comma 91, della legge 27 dicembre 2003, n. 350. (Ordinanza n. 3338).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 4, comma 91, della legge 27 dicembre 2003, n. 350, che autorizza il Dipartimento della protezione civile a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti dalle calamità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, autorizzando a tal fine due limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2005, nonché due ulteriori limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004 recante la proroga dello stato di emergenza in ordine agli eventi alluvionali che nel mese di novembre 2002 hanno colpito le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Liguria;

Acquisita l'intesa con le regioni interessate;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. I limiti di impegno di cui all'art. 4, comma 91, della legge 27 dicembre 2003, n. 350, sono destinati alla prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002.

2. Per effetto di quanto stabilito al comma 1, i limiti di impegno da attribuire alle finalità ivi indicate sono ripartiti nei termini di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza.

3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'ammortamento dei mutui quindicennali che le regioni ovvero i commissari delegati, qualora nominati, sono autorizzati a contrarre, sulla base delle quote dei limiti di impegno a ciascuna spettanti, con la Banca Europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. Le risorse derivanti dai predetti mutui affluiscono ai bilanci delle regioni interessate ovvero ad apposite contabilità speciali istituite ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, intestate ai presidenti delle regioni - Commissari delegati.

5. Le regioni ovvero i commissari delegati, qualora nominati, hanno facoltà di delegare al Dipartimento della protezione civile il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti ai sensi della presente ordinanza.

Art. 2.

1. I mutui di cui all'art. 1 saranno stipulati a tasso fisso come definito dalla presente ordinanza.

2. Nel caso di mutui con la Cassa depositi e prestiti, l'operazione sarà regolata secondo la normativa concernente l'attività del predetto istituto. In tal caso i mutui sono concessi con determina del direttore generale della Cassa stessa ed il relativo ammortamento può decorrere dal 1° gennaio 2005 e dal 1° gennaio 2006 in relazione a quelli attivabili a valere sui limiti d'impegno decorrenti, rispettivamente, dall'anno 2005 e dall'anno 2006.

3. Nel caso di ricorso ad istituti finanziatori diversi dalla Cassa depositi e prestiti, il tasso di interesse non può essere superiore al tasso per le operazioni di Interest rate swap (Euribor sei mesi *versus* tasso fisso) in euro dieci anni, rilevabile alle ore dodici del giorno lavorativo antecedente la stipula del contratto di mutuo sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters, maggiorato di uno spread massimo di 0,10 punti percentuali per anno.

4. A valere sulle quote di limiti di impegno ripartiti tra le regioni di cui all'allegato 1 della presente ordinanza potranno essere effettuate più operazioni di finanziamento una volta formalizzati i programmi delle attività che si intendono realizzare attraverso il finanziamento stesso. Nei contratti di finanziamento sono indicate le finalità cui sono destinati i finanziamenti e la data di versamento.

5. Entro trenta giorni dalla stipula del mutuo gli istituti finanziatori trasmettono al Dipartimento della protezione civile copia conforme dei contratti. Entro trenta giorni dall'avvenuta erogazione gli istituti finanziatori inviano al Dipartimento della protezione civile copia conforme della relativa quietanza.

6. Le rate di ammortamento sono rimborsate mediante il pagamento di trenta rate semestrali posticipate, costanti, comprensive di capitali ed interessi calcolati a partire dal giorno successivo alla data di erogazione. A tal fine l'istituto finanziatore trasmette al soggetto che ha assunto la relativa obbligazione giuridica la richiesta di pagamento delle rate, che dovrà pervenire almeno quarantacinque giorni prima della scadenza, specificando le modalità di accredito.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

ALLEGATO 1

Regione interessata	Limite impegno 2005 5,0 MLN	Limite impegno 2006 5,0 MLN
Piemonte	465.000,00	465.000,00
Lombardia	1.395.000,00	1.395.000,00
Veneto	558.000,00	558.000,00
Emilia-Romagna	581.250,00	581.250,00
Friuli-Venezia Giulia	930.000,00	930.000,00
Liguria	1.070.750,00	1.070.750,00
TOTALE COMPLESSIVO	5.000.000,00	5.000.000,00

04A01813

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 febbraio 2004.

Adeguamento dei diritti di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, che attribuisce al Ministro della giustizia la facoltà di stabilire, alla fine di ogni biennio le variazioni secondo gli indirizzi del costo della vita, dell'importo dei diritti e delle indennità spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti di cambiali e di titoli equiparati;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1998;

Vista la nota dell'Istituto centrale di statistica in data 22 gennaio 2004 dalla quale si desume che nel periodo dicembre 1997-dicembre 2003 l'indice del costo della vita ha subito la maggiorazione del 14,4%;

Ritenuto che appare opportuno procedere all'adeguamento nella misura del 14,4% in aumento rispetto ai vigenti importi dei diritti e delle indennità di accesso;

Decreta:

Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale 17 marzo 1998, sono fissati secondo i seguenti importi:

1) diritto di protesto:

minimo € 1,55 + 0,22 = 1,77;

massimo € 33,72 + 4,86 = 38,58;

2) indennità di accesso:

a) fino a tre chilometri: € 1,39 + 0,20 = 1,59;

b) fino a cinque chilometri: € 1,65 + 0,24 = 1,89;

c) fino a dieci chilometri: € 3,05 + 0,44 = 3,49;

d) fino a quindici chilometri: € 4,29 + 0,62 = 4,91;

e) fino a venti chilometri: € 5,32 + 0,77 = 6,09,

oltre i venti chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista dalla lettera *e)* è aumentata di € 1,39 + 0,20 = 1,59.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2004

Il Ministro: CASTELLI

04A01754

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 febbraio 2004.

Autorizzazione al laboratorio «Enoconsult Srl», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 26 gennaio 2004 dal laboratorio Enoconsult Srl, ubicato in Roma, via Cesare Baronio n. 54, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 dicembre 2003 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Enoconsult Srl, ubicato in Roma, via Cesare Baronio n. 54, nella persona del responsabile dott. Paolo Peira, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/90 All.13 punto 5.3
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/90 All.14
Acido citrico	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/90 All.17
Acido L-lattico	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/90 All.18 punto 2
Acido L-malico	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/90 All.19
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/90 All.22 punto 2
Alcol metilico	Metodi ufficiali di analisi per i mosti, vini, aceti - MAF DM 12/03/1986 G.U 14/07/1986
Anidride solforosa libera	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/90 All.25 punto 2.3
Anidride solforosa totale	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/90 All.25 punto 2.3
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/90 All. 9
Densità 20/20 °C e massa volumica	Reg.CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/90 All.1 punto 5.2
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/90 All. 4
pH	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/90 All. 24
Solfati	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/90 All.12 punto 3
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/90 All. 3 punto 5.2
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/90 All.5

Legenda :

Reg.CEE=Regolamento CEE; MAF=Ministero dell'africoltura e delle foreste; DM=Decreto Ministeriale; GU=Gazzetta Ufficiale

04A01723

DECRETO 2 febbraio 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Biochemie Lab Sas», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 28 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 110 del 14 maggio 2001 con il quale il laboratorio Biochemie Lab Sas di Badia a Settimo (Firenze) è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 20 gennaio 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 dicembre 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Biochemie Lab Sas, ubicato in Badia a Settimo (Firenze), via del Botteghino n. 22, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 14 maggio 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi in posizione 2 nel Trigliceride	Reg 91/2568/CEE 1991
Acidità	Reg 91/2568/CEE 1991
Aflatossine totali (B1, B2, G1, G2)	Rapporto ISTISAN 1996/34
Analisi gascromatografica degli esteri metilici degli acidi grassi	Reg 91/2568/CEE 1991 modificato da Reg 796/2002/CEE All X.B Met A Rapporto ISTISAN 1996/34 Met B
Analisi spettrofotometrica nell'UV	Reg 91/2568/CEE 1991
Composizione e contenuto di steroli	Reg 91/2568/CEE 1991
Contenuto di cere	NGD C 80 1989
Contenuto di cere	Reg 93/183/CEE 1993 art 1 modificato da Reg 94/177/CEE 1994 art 1
Eritrodiolo e Uvaolo	Reg 91/2568/CEE 1991
Fungicidi: Bitertanolo, Captano, Clorotalonil, Clozolinate, Diclofluanide, Esaconazolo, Fenarimol, Folpet, Iprodione, Miclobutanil, Nuarimol, Penconazolo, Procimidone, Propiconazolo, Triadimefon, Triadimenol, Vinclozolin	Rapporto ISTISAN 1997/23 Met 5
Idrocarburi Policiclici Aromatici	Commissione per la determinazione di metodi ufficiali sostanze alimentari Min Sanità 1992
Insetticidi piretroidi: Ametryn, Atrazina, Ciflutrin, Cipermetrina, Deltametrina, Fenpropatrin, Flucitrinate, Prometon, Propazine, Prometryn, Terbutryn	Rapporto ISTISAN 1997/23 Met 5
Numero di alcoli alifatici	Reg 91/2568/CEE 1991modificato da Reg 796/2002/CEE All XIX
Numero di perossidi	Reg 91/2568/CEE 1991
Pesticidi organoclorurati: Alaclor, Aldrin, o,p DDD, o,p DDE, o,p DDT, p,p DDD, p,p DDE, p,p DDT, Dieldrin, a-Endosulfan, b-Endosulfan, Endosulfan solfato, Endrin, Endrin aldeide, Eptacloro, Eptacloro epossido, Esaclorobenzene, aBHC, bBHC,	Rapporto ISTISAN 1997/23 Met 5
dBHC, gBHC, Lindano, Metoxicloro	

Denominazione della prova	Norma / metodo
Pesticidi organofosforati: Acefate, Azinfos etile, Azinfos metile, Clorpirifos, Clorpirifos metile, Diazinone, Dichlorovos, Dimetoato, Disulfoton, Eptenofos, Ethylparation, Ethoprophos, Famphur, Fenamifos, Fenchlorfos, Fenitrotion, Formotion, Fosalone, Fosfamidone, Metamidofos, Metidation, Methylparation, Ometoato, o,o,o trietilfosforotioato, Paration etile, Paration metile, Phorate, Piridafention, Quinalfos, Triclorfon	Rapporto ISTISAN 1997/23 Met 5
Polifenoli	MP 002 Rev 0 2000
Stigmastadieni	Reg 95/656/CEE 1995
Tenore di solventi alogenati	Reg 91/2568/CEE 1991
Tocoferoli	MP 003 Rev 0 2000
Triacilgliceroli con ECN 42	Modifica Reg 91/2568/CEE 1991
Trilinoleina	Reg 91/2568/CEE 1991

Legenda

Legenda: NGD=Norme Grazzi e Derivati - Stazione Sperimentale Oli e Grassi; Reg CEE= Regolamento CEE; ISTISAN=Metodo dell'Istituto Superiore di Sanità; MP=Metodo di Prova interno settore chimico

04A01722

DECRETO 4 febbraio 2004.

Autorizzazione all'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Albicocca vesuviana», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 3 febbraio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2004, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Albicocca vesuviana», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge Comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa da APOMA - Associazione tra i produttori ortofrutticoli della mela annurca, con sede in Napoli, via G. Pica n. 62, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, l'Istituto «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata l'indicazione del Gruppo tecnico di valutazione dell'opportunità di pervenire alla definizione di un piano dei controlli standard appositamente predisposto per le produzioni vegetali;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione «Albicocca vesuviana», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 3 febbraio 2004.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Albicocca vesuviana», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto ministeriale 3 febbraio 2004.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Albicocca vesuviana» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo pubblico di controllo «IS.ME.-CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo privato autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Albicocca vesuviana» anche mediante immissione nel

sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo privato autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Albicocca vesuviana» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Albicocca vesuviana».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A01719

DECRETO 4 febbraio 2004.

Autorizzazione all'organismo di controllo «AIAB - Associazione italiana agricoltura biologica» ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sorana», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1018/2002 del 13 giugno 2002, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sorana», prevista dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'organismo «AIAB - Associazione italiana agricoltura biologica» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo, privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato articolo dell'art. 53, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 predetto, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53, comma 4, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «AIAB - Associazione italiana agricoltura biologica», con sede in Firenze, piazza Artom n. 12, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla apparte-

nenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sorana», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento CE della Commissione n. 2325/97 del 24 novembre 1997.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «AIAB - Associazione italiana agricoltura biologica» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «AIAB - Associazione italiana agricoltura biologica» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Fagiolo di Sorana», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «AIAB - Associazione italiana agricoltura biologica» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sorana» così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «AIAB - Associazione italiana agricoltura biologica» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «AIAB - Associazione italiana agricoltura biologica» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sorana», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «AIAB - Associazione italiana agricoltura biologica» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sorana» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sorana».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «AIAB - Associazione italiana agricoltura biologica» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sorana», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A01720

DECRETO 9 febbraio 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Neotron Spa», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 28 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 105 dell'8 maggio 2001 con il quale il laboratorio Neotron Spa di Modena è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 2 febbraio 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 dicembre 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Neotron Spa, ubicato in Modena, località S. Maria di Mugnano, Stradello Aggazzoti n. 104, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dall'8 maggio 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acaricidi: Amitraz, Prothoate, Chinomethionat, Fenazaquin, Tebufenpyrad	NEOT-DIR/002/01(P6) rev 8 2003+ NEOT-DIR/002/01(P/R/C-G1) rev 0 2003
Acaricidi: Bromopropylate, Chlorfenson, Chlorobenzilate, Dicofol, EPN, Fenson, Flubenzimine, Tetradifon, Pyridaben	NEOT-DIR/002/01(P6) rev 8 2003+ NEOT-DIR/002/01(P/R/C-G2) rev 0 2003
Acidi grassi	NEOT-DIR/002/07(S46) rev 8 2003
Acidità	Reg 91/2568/CEE 11/07/1991 GU CEE L 248 05/09/1991 All II pag 57 met 1
Analisi spettrofotometrica nell' UV	Reg 91/2568/CEE 11/07/1991 GU CEE L 248 05/09/1991 All IX pag 100 met 4
Composti polari	NEOT-DIR/002/07(S83) rev 0 2003
Determinazione dei triacilgliceroli con ECN 42	Reg 91/2568/CEE 11/07/1991 GU CEE L 248 05/09/1991 All XVIII pag 100 met 6
Diserbanti: Ametryn, Atrazine, Cyanazine, Metribuzin, Prometryn, Propazine, Simazine, Terbumeton, Terbuthylazine, Terbutrin, Butilate, Cycloate, ETPC, Molinate, Sulfallate, Thiobencarbe, Tiocarbazil, Triallate	NEOT-DIR/002/01(P6) rev 8 2003+ NEOT-DIR/002/01(P/R/C-G1) rev 0 2003
Fitofarmaci Organo-clorurati: Aldrin, DDD o.p., DDD p.p., DDE o.p., DDE p.p., DDT o.p., DDT p.p., Dieldrin, Endosulfan alpha, Endosulfan Beta, Endosulfan sulphate, Endrin, Heptachlor, Heptachlor epoxide cis, Heptachlor epoxide trans, Hexachlorobenzene, HCH alpha, HCH beta, HCH delta, Lindane, Methoxychlor, Perthane, Chlordane cis, Chlordane trans, Isodrin, Pentachloroaniline, Pentachlorobenzene, Quintozene, Tecnazene, Tetrachloroaniline	NEOT-DIR/002/01(P6) rev 8 2003+ NEOT-DIR/002/01(P/R/C-G2) rev 0 2003
Fitofarmaci Organo-fosforati: Acephate, Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, Carbophenotion, Chlorfenvinphos, Chlorpyriphos, Chlorpyriphos-methyl, Clormephos, Diazinon, Dichlorovos, Dimethoate, Disulfoton, Ethion, Fenchlorphos,	NEOT-DIR/002/01(P6) rev 8 2003+ NEOT-DIR/002/01(P/R/C-G1) rev 0 2003

Fenitrothion, Fenthion, Fonofos, Heptenophos, Isofenphos, Malathion, Methamidophos, Methidathion, Paraoxon, Parathion, Parathion-methyl, Phorate, Phosalone, Phosphamidon, Pyrimiphos-ethyl, Pyrimiphos methyl, Quinalphos, Sulfotep, Tetrachlorvinphos, Thionazin, Bromophos ethyl, Bromophos methyl, Buprofezin, Coumaphos, Ethoprophos, Fenamiphos, Formothion, Mevinphos, Omethoato, Phenthoate, Phosmet, Profenofos, Pyridaphenthion, Triazophos, Trichlorfon, Vamidothion	
Fungicidi: Benalaxyl, Bitertanol,Cyproconazole, Flusilazole, Furalaxyl, Metalaxyl, Myclobutanil, Oxadixyl, Paclobutrazol, Pyrazophos, Tebuconazole, Triadimenol, Pyrimethanil, Cyprodinil, Dimethylaminosulphotoluidide (DMST), Ditalimphos, Fenbuconazole, Fludioxonil, Mepanipyrim	NEOT-DIR/002/01(P6) rev 8 2003+ NEOT-DIR/002/01(P/R/C-G1) rev 0 2003
Fungicidi: Captafol, Captan, Chlorothalonil, Chlozolinate, Dichlofluanid, Folpet, Iprodione, Procymidone, Vinclozolin, Bupirimate, Dichlobutrazol, Dichloran, Fenarimol, Hexaconazole, Imazalil, Nitrothal-isopropyl, Nuarimol, Penconazole, Prochloraz, Propiconazole, Toclofos-methyl, Triadimefon, Bromuconazole, Difeconazole, Tetraconazole, Famoxadone, Fluazinam, Fluquincinazole, Pyrifenox, Quinoxyfen, Tolyfluanid	NEOT-DIR/002/01(P6) rev 8 2003+ NEOT-DIR/002/01(P/R/C-G2) rev 0 2003
Indice di rifrazione	NGD C31 1976
Insetticidi Carbammati: Aldicarb, Butoxycarboxim, Carbaryl, Carbofuran, Ethiofencarb, Methiocarb, Methomyl, Propoxur	NEOT-DIR/002/01(P6) rev 8 2003+ NEOT-DIR/002/01(R/C-H4) rev 0 2003
Insetticidi Carbammati: Benfuracarb, Carbosulfan, Fenothiocarb, Pyrimicarbe (Pirimor)	NEOT-DIR/002/01(P6) rev 8 2003+ NEOT-DIR/002/01(P/R/C-G1) rev 0 2003
Insetticidi Piretroidi: Alphamethrin, Bifenthrin, Cyfluthrin, Cyfluthrin beta, Cyhalotrin-lambda, Cypermetrin, Deltamethrin, Esfenvalerate, Fenpropathrin, Fenvalerate, Flucytrinate, Fluvalinate, Permethrin, Tefluthrin, Tetramethrin, Acrinathrin, Fipronil, Pyrethrine 1 e 2, Tralomethrin	NEOT-DIR/002/01(P6) rev 8 2003+ NEOT-DIR/002/01(P/R/C-G2) rev 0 2003
N° di perossidi	Reg 91/2568/CEE 11/07/1991 GU CEE L 248 05/09/1991 All III pag 59 met 2
Regolatori di crescita: Kresoxym-methyl	NEOT-DIR/002/01(P6) rev 8 2003+ NEOT-DIR/002/01(P/R/C-G2) rev 0 2003

Legenda

Legenda: NEOT-DIR=metodo interno di prova; NGD=Norma Grassi e Derivati; REG CEE= Regolamento CEE; D.M.= Decreto Ministeriale; GU=Gazzetta Ufficiale

04A01721

DECRETO 13 febbraio 2004.

Fissazione, per la campagna di semina 2004, dei termini previsti nell'art. 2 del decreto ministeriale 27 novembre 2003, per l'attuazione del programma annuale di controllo delle sementi di mais e soia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il proprio decreto del 27 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 3 dicembre 2003, con il quale sono state previste le modalità di controllo delle sementi di mais e soia per la presenza di organismi geneticamente modificati;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, dello stesso decreto ove è stabilito che il programma annuale di controllo è attuato entro il 15 febbraio di ogni anno per quanto riguarda il mais ed il 15 marzo per quanto riguarda la soia, dall'Ispettorato centrale repressioni frodi, dall'ENSE, dall'Agenzia delle dogane e dai Servizi fitosanitari regionali;

Considerato che lo stesso art. 2, comma 1, stabilisce che, per la campagna di semina 2004 l'attuazione del programma decorre dal 1° dicembre 2003;

Visto lo stato di attuazione del programma di controllo con riferimento al numero dei campionamenti prelevati ed esaminati e alla loro rappresentatività dell'insieme delle sementi di mais e di soia movimentate e destinate alle semine 2004;

Ritenuto opportuno di garantire al campionamento effettuato in attuazione del piano di controllo previsto dal citato decreto ministeriale, una maggiore rappresentatività rispetto all'universo delle sementi di mais e soia destinate alle semine 2004;

Considerato quindi, che una maggiore rappresentatività del controllo effettuato sulla presenza di organismi geneticamente modificati può essere assicurato solo attraverso il prolungamento del periodo di attuazione del piano di controllo e in particolare prorogando i termini del 15 febbraio 2004 e del 15 marzo 2004 previsti dall'art. 2, comma 1, dello stesso decreto;

Ritenuto che per non compromettere le operazioni di distribuzione del seme sul mercato da parte delle ditte sementiere nonché le operazioni di semina da parte degli agricoltori e per garantire nel contempo il completamento del programma, è sufficiente prevedere una proroga di giorni quindici dei termini di cui all'art. 2, comma 1 del citato decreto ministeriale 27 novembre 2003;

Decreta:

Articolo unico

Per la campagna di semina 2004 i termini previsti nell'art. 2 del decreto ministeriale 27 novembre 2003 per l'attuazione del programma annuale di controllo delle sementi di mais e soia sono fissati rispettivamente al 2 marzo 2004 per la specie mais e al 31 marzo 2004 per la specie soia.

Roma, 13 febbraio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A01752

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 24 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. Agricola La Nocciuola a r.l.», in Palma Campania e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. Agricola La Nocciuola a r.l.» con sede in Palma Campania (Napoli), costituita in data 19 settembre 1984 con atto a rogito del notaio dott. Armando Serpico di Noia, n. REA 363924, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile e il dott. Mauro Orefice, nato a Casavatore (Napoli) il 3 luglio 1946, con studio in Casavatore (Napoli), via Palizzi, 48, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A01749

DECRETO 24 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Le Baite - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Perugia e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Le Baite - Società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Perugia, costituita in data 20 febbraio 1979 con atto a rogito del notaio dott. Vincenzo Bertone di Roma, n. REA 122223, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile e il rag. Massimo Rossi, nato a Latera, il 1° luglio 1967 con studio in Viterbo, via Monte Nevoso, 11, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A01750

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 29 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici di Vicenza 2 - Venezia 1 - Chioggia - Legnago - Verona 2 - Treviso - San Donà di Piave - Montebelluna - Este - Soave - Padova 1 - Schio - Verona 1 - Venezia 2 - Portogruaro - Thiene - Pieve di Cadore.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni normative sotto riportate;

Dispone:

È accertato per il giorno 16 gennaio 2004 il mancato funzionamento degli Uffici di Vicenza 2 - Venezia 1 - Chioggia - Legnago - Verona 2 - Treviso - San Donà di Piave - Montebelluna - Este - Soave - Padova 1 - Schio Verona 1 - Venezia 2 - Portogruaro - Thiene - Pieve di Cadore -

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che per il giorno sopraindicato gli sportelli degli uffici dell'Agenzia delle Entrate in premessa sono rimasti chiusi per l'intera giornata a causa di uno sciopero dei lavoratori dipendenti cui ha aderito tutto il personale addetto. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 66);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 11; art. 13 - comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 4; art. 7 - comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 29 gennaio 2004

Il direttore regionale: MICELI

04A01651

PROVVEDIMENTO 4 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici locali di Bari 2 - Cerignola - Foggia - Gioia del Colle - Lecce 2 - Lucera - Maglie - Manfredonia - Ostuni - San Severo - Taranto 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. *Irregolare funzionamento degli uffici di Bari 2, Cerignola, Foggia, Gioia del Colle, Lecce 2, Lucera, Maglie, Manfredonia, Ostuni, San Severo, Taranto 2.*

1.1 È accertato l'irregolare funzionamento degli uffici di Bari 2, Lucera e Manfredonia nel giorno 15 gennaio 2004.

1.2 È accertato l'irregolare funzionamento degli uffici di Bari 2, Cerignola, Foggia, Gioia del Colle, Lecce 2, Lucera, Maglie, Manfredonia, Ostuni, San Severo e Taranto 2 nel giorno 16 gennaio 2004.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalle circostanze di seguito illustrate.

In data 15 gennaio 2004, nelle ore antimeridiane, presso gli uffici di Bari 2, Lucera e Manfredonia, si è tenuta una assemblea in preparazione dello sciopero indetto da alcune organizzazioni sindacali per il 16 gennaio 2004.

A causa della massiccia adesione del personale all'assemblea, non sono stati erogati i servizi in tempo reale nella mattinata del 15 gennaio 2004.

Inoltre, a causa dello sciopero del successivo 16 gennaio 2004, e della conseguente assenza di numerosi impiegati, gli uffici di Bari 2, Cerignola, Foggia, Gioia del Colle, Lecce 2, Lucera, Maglie, Manfredonia, Ostuni, San Severo e Taranto 2, hanno subito le seguenti criticità:

Bari 2 - chiusura sportelli front office;

Cerignola - chiusura front office;

Foggia - apertura di soli due sportelli per ricezione di atti e documenti e operazioni relative a codice fiscale e partita IVA;

Gioia del Colle - garantita unicamente l'acquisizione di atti in scadenza;

Lecce 2 - garantito unicamente il protocollo;

Lucera - non erogati i servizi in tempo reale;

Maglie - difficoltà organizzative;

Manfredonia - garantiti unicamente prima informazione e ricezione di atti e documenti;

Ostuni - difficoltà organizzative;

San Severo - scarsa presenza di impiegati;

Taranto 2 - funzionanti unicamente il servizio rimborsi ed il team legale.

Le criticità sono state segnalate dai direttori degli uffici in questione con note:

prot. n. 7501 del 26 gennaio 2004 dell'ufficio di Bari 2;

e-mail del 22 gennaio 2004 dell'ufficio di Cerignola;

prot. n. 04/4009 del 22 gennaio 2004 dell'ufficio di Foggia;

prot. n. 3780 del 22 gennaio 2004 dell'ufficio di Gioia del Colle;

prot. n. 3247 del 21 gennaio 2004 dell'ufficio di Lecce 2;

prot. n. 1452 del 23 gennaio 2004 dell'ufficio di Lucera;

prot. n. 2210/Segr. del 22 gennaio 2004 dell'ufficio di Maglie;

prot. n. 133/2004 del 22 gennaio 2004 dell'ufficio di Manfredonia;

prot. n. 1327 del 23 gennaio 2004 dell'ufficio di Ostuni;

prot. n. 1644 del 16 gennaio 2004 e prot. n. 2857 del 23 gennaio 2004 dell'ufficio di San Severo;

prot. n. 3434 del 23 gennaio 2004 dell'ufficio di Taranto 2.

Il Garante del contribuente della regione Puglia, sentito al riguardo, con nota n. 119/04 del 28 gennaio 2004 ha espresso parere favorevole all'adozione del relativo provvedimento.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 4 febbraio 2004

Il direttore regionale: DI GIUGNO

04A01911

PROVVEDIMENTO 4 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici locali di Barletta, Brindisi, Lecce 1 e Taranto 1.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto:

Dispone:

1. Mancato funzionamento degli uffici di Barletta, Brindisi, Lecce 1 e Taranto 1.

1.1 È accertato il mancato funzionamento degli uffici di Barletta, Brindisi, Lecce 1 e Taranto 1 nel giorno 16 gennaio 2004.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza di seguito illustrata.

A causa della massiccia adesione allo sciopero indetto da alcune organizzazioni sindacali, per il giorno 16 gennaio 2004, in tale data gli uffici di Barletta, Brindisi, Lecce 1 e Taranto 1 sono rimasti totalmente chiusi al pubblico.

La criticità è stata segnalata dai direttori degli uffici in questione con note:

prot. n. 2207 del 22.2004 dell'ufficio di Barletta;

prot. n. 1451/2004-Segr. del 19 gennaio 2004 e n. 2464/2004-Segr. del 23 gennaio 2004 dell'ufficio di Brindisi;

prot. n. 3580/2004 del 16 gennaio 2004 e n. 4789/2004 del 22 gennaio 2004 dell'ufficio di Lecce 1;

prot. n. 3738/2004 del 26 gennaio 2004 dell'ufficio di Taranto 1.

Il Garante del contribuente della regione Puglia, sentito al riguardo, con nota n. 119/04 del 28 gennaio 2004 ha espresso parere favorevole all'adozione del relativo provvedimento.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 4 febbraio 2004

Il direttore regionale: DI GIUGNO

04A01912

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 10 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale del territorio di Avellino.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Avellino n. 8529 del 27 gennaio 2004, con la quale ha comunicato l'irregolare funzionamento, verificatosi dal giorno 15 gennaio 2004 al 23 gennaio 2004;

Accertato che l'irregolare funzionamento è dipeso dall'attivazione della procedura web e dell'agitazione del personale come sotto indicato;

Considerato che l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Campania, con nota prot. n. 32 del 14 gennaio 2004, ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale del territorio di Avellino è accertato come segue:

giorno 15 gennaio 2004: irregolare funzionamento sia dei servizi catastali che ipotecari, causa assemblea del personale di quattro ore, dalle ore 8,30 alle ore 12,30;

giorno 16 gennaio 2004: irregolare funzionamento, causa sciopero del personale;

giorno 20 gennaio 2004: chiusura al pubblico dei servizi catastali, causa attivazione nuovo sistema web;

giorno 21 gennaio 2004: irregolare funzionamento sia per i servizi catastali che ipotecari, causa assemblea del personale di due ore, dalle ore 10 alle ore 12;

giorno 23 gennaio 2004: irregolare funzionamento sia per i servizi catastali che ipotecari, causa assemblea del personale di un'ora dalle ore 11 alle ore 12.

Regione: Campania.

Ufficio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Avellino.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 10 febbraio 2004

Il direttore regionale: AGRUSTI

04A01801

DECRETO 11 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Bari - Servizi di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961 come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Bari prot. n. 1037 del 14 gennaio 2004 con la quale il direttore dell'ufficio provinciale di Bari ha comunicato che nel giorno 13 gennaio 2004 a causa della partecipazione del personale ad una assemblea organizzata da una organizzazione sindacale il regolare funzionamento delle attività istituzionali presso la sede del servizio di pubblicità immobiliare di Bari è stato assicurato sino alle ore 10 circa; dopo tale orario la maggior parte del personale ha abbandonato la sede dell'ufficio per partecipare alla succitata assemblea e, pertanto, sono stati sospesi i servizi di accettazione degli atti e rilascio delle ispezioni ipotecarie meccanizzate;

Accertato che l'irregolare funzionamento del servizio è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 29 gennaio 2004 con nota prot. n. 150/04 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Bari - Servizi di pubblicità immobiliare per il giorno 13 gennaio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 11 febbraio 2004

Il direttore regionale: GERBINO

04A01706

DECRETO 11 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Bari - Servizi catastali.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterrano validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1º marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Bari prot. n. 1551/2004 del 19 gennaio 2004 con la quale il direttore dell'ufficio provinciale di Bari ha comunicato che nel giorno 16 gennaio 2004 a causa dello sciopero del personale si è verificato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali e in particolare:

mancata accettazione di atti di aggiornamento del catasto urbano con procedura DOC.FA;

mancato funzionamento del polo catastale decentrato di Monopoli per lascio visure e certificazioni catastali;

mancato rilascio certificazioni catastali presso la sede di Bari dalle ore 8,30 alle ore 11,00. Inoltre si è verificato il mancato svolgimento delle attività istituzionali del servizio di pubblicità immobiliare di Bari;

Accertato che l'irregolare ed il mancato funzionamento dei servizi è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 22 gennaio 2004 con nota prot. n. 76/04 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Bari - Servizi catastali con riferimento alle attività in premessa specificate e di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare del medesimo ufficio per il giorno 16 gennaio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 11 febbraio 2004

Il direttore regionale: GERBINO

04A01763

DECRETO 13 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 144 del 16 gennaio 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 16 gennaio 2004;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 9 febbraio 2004, prot. n. 230, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, nel giorno 16 gennaio 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 febbraio 2004

p. *Il direttore regionale:* ACAMPORA

04A01758

DECRETO 16 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Viterbo.

IL DIRETTORE REGIONALE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Viste le note 500 e 868 inviate rispettivamente in data 22 gennaio e in data 3 febbraio 2004, con le quali sono state comunicate per i giorni 15 e 23 gennaio, la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei Servizi di pubblicità immobiliari per quanto concerne l'accettazione delle note e di irregolare funzionamento, parzialmente garantito, del servizio di Ispezioni ipotecarie dell'Ufficio provinciale di Viterbo;

Accertato che tale interruzione è da attribuirsi all'assemblea del personale, indetta dalla RSU per il mancata rinnovo del contratto, con conseguente interruzione dei compiti di istituto connessi ai servizi di pubblicità immobiliare il giorno 15 dalle ore 12 alle ore 13 e per il giorno 23 dalle ore 10 alle ore 12;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. n. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare e mancato funzionamento del sottoindicato Ufficio è accertato come segue:

per i giorni 15 e 23 gennaio 2004, irregolare funzionamento per sospensione delle attività connesse ai servizi di Pubblicità immobiliare.

Regione Lazio: Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2004

Il direttore regionale: CESARO

04A01755

DECRETO 16 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Latina.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 16 gennaio 2004, prot. n. 628, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliari per quanto concerne l'accettazione delle note e di irregolare funzionamento, parzialmente garantito, del servizio ispezioni ipotecarie dell'ufficio provinciale di Latina;

Accertato che tale interruzione è da attribuirsi allo sciopero effettuato dal personale, con conseguente interruzione dei compiti di istituto connessi ai servizi di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. n. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare e mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

per il giorno 16 gennaio 2004, mancato funzionamento per sospensione delle attività connesse ai servizi di pubblicità immobiliare.

Regione Lazio: Agenzia del territorio - ufficio provinciale di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2004

Il direttore regionale: CESARO

04A01756

DECRETO 16 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Viterbo.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima

dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 22 gennaio 2004, prot. n. 500, con la quale è stata comunicata, per il giorno 16 gennaio, la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliari per quanto concerne l'accettazione delle note e di irregolare funzionamento, parzialmente garantito, del servizio ispezioni ipotecarie dell'ufficio provinciale di Viterbo;

Accertato che tale interruzione è da attribuirsi allo sciopero effettuato dal personale, con conseguente interruzione dei compiti di istituto connessi ai servizi di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. n. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare e mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

per il giorno 16 gennaio 2004, mancato funzionamento per sospensione delle attività connesse ai servizi di pubblicità immobiliare.

Regione Lazio: Agenzia del territorio - ufficio provinciale di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2004

Il direttore regionale: CESARO

04A01757

DECRETO 16 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 9 febbraio 2004, prot. n. 57266, con la quale è stata comunicata, per i giorni 14, 15, 20, 21, 22 e 23 gennaio, la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliari per quanto concerne l'accettazione delle note e di irregolare funzionamento, parzialmente garantito, del servizio di ispezioni ipotecarie dell'ufficio provinciale di Roma;

Accertato che tale interruzione è da attribuirsi all'assemblea del personale, indetta dalla RSU per il mancato rinnovo del contratto, con conseguente interruzione dei compiti di istituto da attribuirsi allo sciopero effettuato dal personale, con conseguente interruzione dei compiti di istituto connessi ai servizi di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella dire-

zione compartimentale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare e mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

per i giorni 14, 15, 20, 21, 22 e 23 gennaio 2004, irregolare funzionamento per sospensione delle attività connesse ai servizi di pubblicità immobiliare;

Regione Lazio: Agenzia del territorio - ufficio provinciale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2004

Il direttore regionale: CESARO

04A01744

DECRETO 16 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Latina.

IL DIRETTORE REGIONALE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Viste le note inviate in data 14, 15, 20, 21, 22 e 23 gennaio 2004 rispettivamente con prot. 538, 623, 799, 892, 924 e 963, con le quali è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliari per quanto concerne l'accettazione delle note e di irregolare funzionamento, parzialmente garantito, del servizio di ispezioni ipotecarie dell'ufficio provinciale di Latina;

Accertato che tale interruzione è da attribuirsi alle assemblee del personale, indette dalla RSU per il mancata rinnovo del contratto, con conseguente interruzione dei compiti di istituto connessi ai servizi di pubblicità immobiliare il giorno 14 dalle ore 8 alle ore 9, il giorno 15 dalle ore 8 alle ore 10, il giorno 20 dalle ore 11 alle ore 12, il giorno 21 dalle ore 11 alle ore 12, il giorno 22 dalle ore 11 alle ore 12, ed il giorno 23 dalle ore 11 alle ore 12;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella direzione compartimentale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare e mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

per i giorni 14, 15, 20, 21, 22 e 23 gennaio 2004, irregolare funzionamento per sospensione delle attività connesse ai servizi di pubblicità immobiliare.

Regione Lazio: Agenzia del territorio - ufficio provinciale di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2004

Il direttore regionale: CESARO

04A01745

PROVVEDIMENTO 2 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Massa Carrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Massa Carrara prot. n. 272 in data 19 gennaio 2004, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio, consistito nel fatto che nel giorno 16 gennaio non è stato svolto alcun servizio al pubblico — essendo stato causato dallo sciopero nazionale —, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 28 gennaio 2004 con protocollo n. 46 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Massa Carrara nel giorno 16 gennaio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 2 febbraio 2004

Il direttore regionale: MACCHIA

04A01593

PROVVEDIMENTO 2 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Lucca.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Lucca prot. n. 455 in data 19 gennaio 2004, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo e il mancato funzionamento dell'ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio, consistito nel fatto che nel giorno 16 gennaio non è stato svolto alcun servizio al pubblico — essendo stato causato dallo sciopero nazionale —, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 28 gennaio 2004 con protocollo n. 46 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Lucca nel giorno 16 gennaio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 2 febbraio 2004

Il direttore regionale: MACCHIA

04A01592

PROVVEDIMENTO 2 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Livorno prot. n. 467 in data 20 gennaio 2004, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio, consistito nel fatto che nel giorno 16 gennaio non è stato svolto alcun servizio al pubblico — essendo stato causato dallo sciopero nazionale —, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 28 gennaio 2004 con protocollo n. 46 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Livorno nel giorno 16 gennaio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 2 febbraio 2004

Il direttore regionale: MACCHIA

04A01591

PROVVEDIMENTO 2 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Grosseto.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Grosseto prot. n. 517 in data 22 gennaio 2004, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio, consistito nel fatto che nel giorno 16 gennaio non è

stato svolto alcun servizio al pubblico — essendo stato causato dallo sciopero nazionale — è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 28 gennaio 2004 con protocollo n. 46 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Grosseto nel giorno 16 gennaio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 2 febbraio 2004

Il direttore regionale: MACCHIA

04A01590

PROVVEDIMENTO 2 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Firenze prot. n. 557 in data 20 gennaio 2004, con la quale sono stati comunicati la causa del periodo del mancato funzionamento dell'ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio, consistito nel fatto che nel giorno 16 gennaio non è stato svolto alcun servizio al pubblico — essendo stato causato dallo sciopero nazionale — è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 28 gennaio 2004 con protocollo n. 46 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Firenze nel giorno 16 gennaio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 2 febbraio 2004

Il direttore regionale: MACCHIA

04A01589

PROVVEDIMENTO 2 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Arezzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Arezzo prot. n. 339 in data 16 gennaio 2004, con la quale sono stati comunicati la causa del periodo del mancato funzionamento dell'ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio, consistito nel fatto che nel giorno 16 gennaio non è stato svolto alcun servizio al pubblico — essendo stato causato dallo sciopero nazionale — è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 28 gennaio 2004 con protocollo n. 46 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Arezzo nel giorno 16 gennaio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 2 febbraio 2004

Il direttore regionale: MACCHIA

04A01588

PROVVEDIMENTO 2 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Prato, protocollo n. 519 in data 21 gennaio 2004, con la quale sono stati comunicati la causa del periodo del mancato funzionamento dell'ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio, consistito nel fatto che nel giorno 16 gennaio non è stato svolto alcun servizio al pubblico — essendo stato causato dallo sciopero nazionale — è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 28 gennaio 2004 con protocollo n. 46 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Prato nel giorno 16 gennaio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 2 febbraio 2004

Il direttore regionale: MACCHIA

04A01595

PROVVEDIMENTO 2 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio del territorio di Pistoia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Pistoia, protocollo n. 428 in data 20 gennaio 2004, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio, consistito nel fatto che nel giorno 16 gennaio non è stato svolto alcun servizio al pubblico presso le sezioni catastali — essendo stato causato dallo sciopero nazionale — è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 28 gennaio 2004 con protocollo n. 46 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio del territorio di Pistoia nel giorno 16 gennaio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 2 febbraio 2004

Il direttore regionale: MACCHIA

04A01594

PROVVEDIMENTO 2 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di parziale funzionamento dell'ufficio del territorio di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Siena, protocollo n. 729 in data 16 gennaio 2004, con la quale sono stati comunicati la causa del periodo del mancato funzionamento dell'ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio, consistito nel fatto che nel giorno 16 gennaio presso la sede di Siena non è stato svolto alcun servizio al pubblico, mentre la sede di Montepulciano era aperta — essendo stato causato dallo sciopero nazionale — è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 28 gennaio 2004 con protocollo n. 46 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di parziale funzionamento dell'ufficio del territorio di Siena nel giorno 16 gennaio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 2 febbraio 2004

Il direttore regionale: MACCHIA

04A01596

PROVVEDIMENTO 5 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Nuoro.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio, direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota in data 14 gennaio 2004, prot. n. 3550, del direttore dell'ufficio provinciale di Nuoro, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo dell'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Nuoro;

Atteso che l'irregolare funzionamento è stato determinato per consentire la migrazione della banca dati catastali in architettura WEB;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'ufficio sopracitato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Dispone:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Nuoro è accertato come segue:

dalle ore 14 del giorno 12 gennaio 2004 a tutto il 13 gennaio 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 5 febbraio 2004

Il direttore regionale: MARTINI

04A01650

PROVVEDIMENTO 9 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Udine.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di azione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003;

Rilevato l'irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Udine per il giorno 16 gennaio 2004 e che lo stesso è da attribuirsi all'adesione da parte del personale allo sciopero indetto per lo stesso giorno;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole del Garante del contribuente espresso con nota datata 27 gennaio 2004, protocollo n. 27/2004;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Udine in data 16 gennaio 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 9 febbraio 2004

Il direttore regionale: LI VIGNI

04A01799

PROVVEDIMENTO 10 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Sarzana per il giorno 16 gennaio 2004.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterrano validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di La Spezia in data 23 gennaio 2004, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Sarzana;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'adesione del personale allo sciopero indetto per il 16 gennaio 2004 che ha determinato il non funzionamento dell'ufficio medesimo;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 10 febbraio 2004, prot. n. 2100;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: giorno 16 gennaio 2004, regione Liguria - Sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Sarzana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 10 febbraio 2004

Il direttore regionale: ORSINI

04A01766

PROVVEDIMENTO 10 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Sarzana.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterrano validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di La Spezia in data 23 gennaio 2004, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Sarzana;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'adesione del personale alle assemblee dei giorni 16, 19, 20, 21, 22 gennaio 2004 dalle ore 11,30 alle ore 12 ed il giorno 23 gennaio 2004 dalla ore 11 alle ore 12,15 che ha determinato il non funzionamento dell'ufficio medesimo;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 10 febbraio 2004, prot. n. 2100;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: i giorni 16, 19, 20, 21, 22 gennaio 2004 dalle ore 11,30 alle ore 12 ed il giorno 23 gennaio 2004 dalla ore 11 alle ore 12,15 - regione Liguria - Sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Sarzana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 10 febbraio 2004

Il direttore regionale: ORSINI

04A01765

PROVVEDIMENTO 10 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterrano validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Imperia in data 16 gennaio 2004, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dello stesso ufficio provinciale di Imperia;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla mancanza di personale durante la giornata dello sciopero indetto per il 16 gennaio 2004 che ha determinato la chiusura al pubblico dell'ufficio medesimo;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 10 febbraio 2004, prot. n. 2100;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: il giorno 16 gennaio 2004, regione Liguria - Ufficio provinciale di Imperia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 10 febbraio 2004

Il direttore regionale: ORSINI

04A01764

PROVVEDIMENTO 13 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota protocollo n. 905 del 30 gennaio 2004 del direttore dell'ufficio provinciale di Varese, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio, nel giorno 16 gennaio 2004;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Varese è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 9 febbraio 2004, protocollo n. 229, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Varese, nel giorno 16 gennaio 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 febbraio 2004

p. *Il direttore regionale:* ACAMPORA

04A01800

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 12 febbraio 2004.

Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatori il prof. Giuseppe Santaniello e il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO.

1. *Finalità del provvedimento.*

Le iniziative di propaganda elettorale intraprese da partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati costituiscono un momento particolarmente significativo della partecipazione alla vita democratica (art. 49 Cost.) che deve però rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone cui si riferiscono le informazioni utilizzate.

Con l'approssimarsi di una tornata di consultazioni elettorali, l'Autorità ritiene necessario richiamare l'attenzione sulle garanzie vigenti dopo l'entrata in vigore del Codice in materia di protezione dei dati personali che ha sostituito la legge n. 675/1996 (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), e fornire in particolare indicazioni sull'informativa alle persone interessate.

A tal fine, verranno segnalati in questo provvedimento i casi in cui si possono utilizzare dati personali a fini di propaganda informando gli interessati, ma senza richiedere il loro consenso, e i casi in cui al contrario il consenso è necessario. Saranno poi evidenziati i diritti degli interessati di conoscere le modalità di utilizzazione dei dati che li riguardano e di far interrompere l'attività di propaganda nei propri confronti.

2. *Dati tratti da registri o elenchi pubblici.*

a) Quando si può prescindere dal consenso.

È possibile utilizzare dati personali senza il consenso degli interessati per la propaganda elettorale solo se i dati sono estratti da fonti «pubbliche» nel senso proprio del termine, ovvero conoscibili da chiunque senza limitazioni.

Questa ipotesi ricorre quando si utilizzano registri, elenchi, atti o documenti che sono detenuti da un soggetto pubblico, e al tempo stesso sono liberamente accessibili — senza discriminazioni — in base ad un'espressa disposizione di legge o di regolamento.

Se non ricorre questa condizione, l'amministrazione o l'ente pubblico che detiene i dati non può permetterne l'utilizzo a partiti, forze politiche o candidati, dovendo utilizzarli solo per svolgere funzioni istituzionali e osservando i presupposti e i limiti stabiliti, caso per caso, da norme generali o speciali contenute anche nel Codice (art. 18, commi 2 e 3, decreto legislativo citato), che a volte rendono i dati «pubblici» solo per permetterne l'uso per alcune finalità.

Possono essere ad esempio utilizzate per la propaganda elettorale:

a) le c.d. liste elettorali (ovvero, le liste degli aventi diritto al voto detenute presso i comuni), le quali «possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo ... o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso» (art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'art. 177, comma 5, del decreto legislativo n. 196/2003);

b) gli elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali (art. 61, comma 2, decreto legislativo n. 196/2003), e i dati contenuti in taluni registri detenuti dalle camere di commercio;

c) altri elenchi e registri in materia di elettorato attivo e passivo. Sebbene sia opportuno al riguardo un chiarimento normativo, risultano utilizzabili a fini di propaganda le seguenti fonti:

l'elenco degli elettori italiani residenti all'estero per le elezioni del Parlamento europeo (formato sulla base dei dati contenuti nelle liste elettorali e trasmesso agli uffici consolari: art. 4, commi 1 e 5, decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito con legge 3 agosto 1994, n. 483);

le c.d. liste aggiunte dei cittadini elettori di uno Stato membro dell'Unione europea (istituite a livello comunale anche in riferimento ai dieci Paesi che vi faranno parte dal 1° maggio 2004), residenti in Italia e che intendano ivi esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo (decreto legislativo n. 197/1996; circolare del Ministero dell'interno 30 dicembre 2003, n. 134, nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 2004, n. 5; v. anche Com. della Commissione europea COM (2003) 174 def. dell'8 aprile 2003);

l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, realizzato unificando i dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e degli schedari consolari (art. 5, legge 27 dicembre 2001, n. 459);

l'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero aventi diritto al voto per l'elezione del Comitato degli italiani all'estero (Comites), reso pubblico con modalità definite con un regolamento (articoli 13 e 26, legge 23 ottobre 2003, n. 286; art. 5, comma 1, legge 27 dicembre 2001, n. 459; art. 5, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104).

Va comunque segnalato a chi utilizza fonti «pubbliche» la necessità di porre attenzione:

alle modalità prescritte in alcuni casi per accedere ai dati (ad esempio, per identificare il soggetto che ne ottiene copia);

alla circostanza che i dati siano accessibili al pubblico solo per finalità specifiche. Non possono ad esempio ritenersi utilizzabili a fini di propaganda le informazioni sugli studenti ricavabili dalla pubblicazione degli esiti di attività scolastiche, oppure gli elenchi di immigrati o affetti da determinate malattie o di beneficiari di provvidenze economiche concesse da amministrazioni comunali a portatori di handicap, invalidi e indigenti, le graduatorie per il ricovero in istituti di sostegno o in case di cura, le liste di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, gli elenchi dei beneficiari di parcheggi riservati a persone con ridotta capacità motoria;

alle condizioni e ai limiti eventualmente posti per stabilire come utilizzare i dati dopo averne ottenuta copia. Tale utilizzazione deve poi avvenire sempre in termini compatibili con gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e registrati (art. 11, comma 1, lettera *b)*, decreto legislativo n. 196/2003), e che in alcuni casi è possibile solo se si indica la data della loro estrazione e l'origine.

Non sono invece utilizzabili per la propaganda elettorale altre fonti della pubblica amministrazione, quali, ad esempio:

1) atti anagrafici e dello stato civile.

I dati degli iscritti nelle anagrafi comunali della popolazione non possono essere forniti in alcun modo a privati per scopi di propaganda elettorale (tantomeno in forma elaborata di elenchi di intestatari di nuclei familiari), anche se il richiedente è un amministratore locale o il titolare di una carica elettiva.

Possono rivolgere una motivata richiesta di rilascio di elenchi solo le amministrazioni pubbliche per esclusivo uso di pubblica utilità (art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989). Questa garanzia opera anche nei confronti del comune, il quale può utilizzare anch'esso i dati anagrafici che detiene solo per usi di pubblica utilità, anche in caso di comunicazione istituzionale (art. 177 del decreto legislativo n. 196/2003), sicché tali dati non possono essere utilizzati per la propaganda elettorale o per pubbliche relazioni di carattere personale.

Anche gli atti dello stato civile sono soggetti ad un regime ben diverso da quello delle liste elettorali (art. 450 del codice civile; decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000) e non possono quindi ritenersi «pubblici» nel senso proprio del termine sopra indicato;

2) dati tratti dalle liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi.

Le liste elettorali di sezione già utilizzate nei singoli seggi e sulle quali sono stati annotati dati relativi alle persone che hanno votato non possono essere utilizzate a fini di propaganda. Tali liste contengono dati particolari a volte sensibili (idonei a rivelare l'effettiva partecipazione dei cittadini alle votazioni o, in tutto o in parte,

a particolari consultazioni), e sono verificabili da ogni cittadino entro quindici giorni dal deposito in cancelleria, solo per il controllo sulla regolarità delle operazioni elettorali (art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, applicabile anche alle elezioni regionali ex art. 1, comma 6, legge 17 febbraio 1968, n. 108). A tali liste non è applicabile né la disciplina di cui al citato art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1967, né il diritto di accesso riconosciuto ai titolari di cariche elettive ai fini dell'espletamento del relativo mandato;

3) dati annotati da scrutatori e rappresentanti di lista.

Scrutatori e rappresentanti di lista, nell'esercitare funzioni affidate o consentite dalla legge e connesse al regolare svolgimento delle operazioni di voto, possono venire a conoscenza di dati anche sensibili (quali quelli relativi a coloro che hanno votato o meno presso una determinata sezione), da trattare con ogni opportuna cautela anche a garanzia della libertà e segretezza del voto, soprattutto nei casi in cui (come i *referendum* abrogativi o le votazioni di ballottaggio) la partecipazione al voto o l'astensione può evidenziare di per sé una particolare opzione politica. In particolare, tali soggetti non possono compilare elenchi di persone astenutesi dal voto, specie al fine di invitarle a votare in successivi appuntamenti elettorali;

4) schedari istituiti presso gli uffici consolari.

Ai dati anagrafici dei cittadini iscritti negli schedari istituiti presso gli uffici consolari ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 200/1967, possono ritenersi applicabili le disposizioni sul rilascio degli atti anagrafici, che prevedono la possibilità di rilasciare elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente unicamente alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità.

3. *Casi equiparati ai registri pubblici: elenchi telefonici.*

La disciplina degli elenchi telefonici, cartacei ed elettronici, è stata oggetto di recenti modifiche che hanno mutato in radice la loro natura in attuazione di norme comunitarie.

Il nuovo regime sarà attuato prevedibilmente nella seconda metà del 2004 e la propaganda sarà possibile in futuro solo nei confronti di chi vi acconsenta.

Nel frattempo, gli elenchi della telefonia fissa (e non anche quelli della telefonia mobile) restano utilizzabili per la propaganda elettorale solo mediante invio di posta ordinaria o chiamate telefoniche effettuate da un operatore, a meno che gli interessati si siano opposti (cfr. articoli 55 e 75 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259).

4. *Propaganda lecita con il consenso.*

Fuori dei predetti casi, benché la propaganda elettorale abbia una sua specificità rispetto alla comunicazione commerciale e di marketing, non è possibile effettuarla senza un consenso preventivo e specifico dell'interessato, basato su un'informativa che evidenzi chiaramente l'utilizzo dei dati a tale fine (e sia espresso in forma scritta se, come si vedrà, i dati hanno natura sensibile), in particolare quando si ricorre ai seguenti mezzi:

a) invio di fax;

b) invio di messaggi Sms e Mms;

c) chiamate telefoniche senza l'intervento di un operatore.

Ci si riferisce all'utilizzo di sistemi automatizzati che effettuano chiamate vocali preregistrate senza l'intervento, caso per caso, di un operatore;

d) chiamate di ogni tipo a terminali di telefonia mobile.

Il regime transitorio menzionato per la telefonia fissa non riguarda la telefonia mobile.

Senza il consenso preventivo e informato dell'abbonato, o del reale ed unico utilizzatore della scheda di traffico prepagato, non è lecito effettuare chiamate vocali di propaganda a terminali mobili, automatizzate e non, o inviare — anche in questo caso — messaggi Sms o Mms anche tramite siti web.

La volontà dell'interessato deve essere manifestata prima della chiamata o del messaggio e non può essere elusa inviando senza consenso un primo messaggio con il quale si chieda di aderire all'invio di ulteriori messaggi di propaganda.

Il consenso deve essere espresso in forma chiara (specificando la finalità di propaganda specie quando è richiesto con una formula ampia, riferita anche a scopi commerciali e di marketing) e «positiva» (anziché con una modalità di silenzio-assenso);

e) indirizzi di posta elettronica.

Gli indirizzi di posta elettronica recano dati personali che non rientrano tra le fonti «pubbliche» liberamente accessibili da chiunque e sono utilizzabili solo sulla base di un libero consenso (articoli 24 e 130 del decreto legislativo n. 196/2003; v. provv. del Garante 29 maggio 2003 sul c.d. spamming, in www.garanteprivacy.it).

Il consenso è necessario anche quando gli indirizzi o altri dati personali:

sono ricavati da pagine web;

sono formati ed utilizzati automaticamente con un software senza l'intervento di un operatore, oppure in mancanza di una verifica della loro attuale attivazione o dell'identità del destinatario;

quando gli indirizzi non sono registrati dopo l'invio dei messaggi.

La circostanza che gli indirizzi di posta elettronica possano essere reperiti con una certa facilità in Internet non comporta il diritto di utilizzarli liberamente per inviare messaggi di qualunque genere.

Il principio del consenso si applica anche per:

i dati di utenti che prendono parte a *forum* o newsgroup, resi conoscibili in Internet per partecipare ad una determinata discussione e che non sono utilizzabili

per fini diversi senza un consenso specifico (art. 11, comma 1, lettere *a)* e *b)*, decreto legislativo n. 196/2003);

gli indirizzi compresi nella lista «anagrafica» di abbonati ad un Internet provider, o pubblicati su siti web per specifici fini di informazione aziendale, comunicazione commerciale o attività istituzionale od associativa;

comunicazioni inviate a gestori anche privati di siti web utilizzando gli indirizzi pubblicati sugli stessi siti, o che sono reperibili consultando gli elenchi dei soggetti che hanno registrato i nomi a dominio;

f) iscritti ad associazioni politiche o a partiti.

L'utilizzazione da parte di partiti o associazioni politiche di dati relativi a loro iscritti, a simpatizzanti o a partecipanti ad iniziative politiche in occasione delle quali si raccolgano informazioni sul loro conto (come pure di dati acquisiti sottoscrivendo petizioni, proposte di legge, richieste di *referendum* o raccolte di firme), comporta un trattamento di dati personali «sensibili».

In questi casi il consenso specifico deve essere manifestato per iscritto.

Quando il consenso è raccolto all'atto di adesione all'organizzazione, occorre un'idonea informativa collegata ad un chiaro contesto interno risultante dallo statuto o da altri atti dell'organizzazione noti agli interessati (v. comunicato stampa del Garante del 16 ottobre 1997, in Bollettino n. 2, p. 82). Particolare attenzione va prestata poi alla chiarezza dell'informativa e alla formula di consenso presenti su siti web che raccolgano dati sensibili di aderenti o simpatizzanti anche ai fini dell'invio di newsletter a contenuto politico.

Se i dati sono acquisiti nell'ambito di altri eventi politici, l'informativa deve evidenziare parimenti con chiarezza l'utilizzazione dei dati che si prevede in aggiunta alle finalità perseguite in via principale (ad esempio, nel caso in cui si intenda comunicare i dati a singoli candidati o a comitati elettorali delle medesime formazioni politiche).

Ogni eventuale comunicazione ad altri soggetti (organizzazioni di simpatizzanti, enti, associazioni, società e persone fisiche non direttamente connesse all'attività del titolare del trattamento), indipendente ed ulteriore rispetto alle finalità della raccolta dei dati, deve essere basata su un consenso distinto da quello previsto per il predetto trattamento «principale»;

g) utenti o aderenti a organizzazioni non politiche.

Quando si presta un'attività (ad esempio, assicurativa) o un servizio (ad esempio, presso una casa di cura) o si svolge un'attività associativa no-profit a scopo diverso da quello politico, non è lecito utilizzare indirizzari o altri dati personali per propagandare candidati interni alla società, all'ente o all'associazione o da questi sostenuti (v. provv. Garante del 5 ottobre 1999 e del 9 ottobre 2000, in Bollettino n. 14/15, p. 17 s.).

L'utilizzazione a fini di propaganda dei dati relativi agli iscritti ad associazioni sindacali, professionali, sportive e di categoria che non abbiano un'espressa connotazione politica, è possibile solo quando ricorrono le seguenti condizioni:

venga disposta legittimamente in base all'ordinamento interno;

le modalità di utilizzo dei dati a fini di propaganda siano compatibili con gli scopi principali perseguiti dall'associazione o altro organismo;

sia prevista specificamente nell'informativa resa agli iscritti al momento dell'adesione o del suo rinnovo.

5. *Dati acquisiti nell'esercizio di un mandato.*

I titolari di alcune cariche elettive, nel corso del mandato e sulla base di specifiche disposizioni volte a favorire il suo pieno esercizio, possono venire lecitamente a conoscenza di dati personali (cfr., ad esempio, art. 37 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: cfr. anche parere del 20 maggio 1998, in Bollettino n. 4, pag. 7 ss. e del 7 marzo 2001, in Bollettino n. 18, p. 24) da utilizzare anche a fini di trasparenza e buon andamento, per scopi pertinenti all'esercizio del mandato che possono rendere legittimo anche un eventuale contatto con gli interessati.

È in questo quadro illegittima l'eventuale richiesta di ottenere dagli uffici dell'amministrazione o dell'ente la comunicazione di intere basi di dati, oppure la formazione di appositi elenchi «dedicati» da utilizzare per la propaganda anche dopo la scadenza dal mandato.

Possono al contrario essere utilizzati i dati personali raccolti direttamente dal titolare della carica elettiva, nel quadro delle relazioni interpersonali con cittadini ed elettori.

6. *Uso di dati raccolti da terzi.*

Diversi interessati divengono consapevoli solo a seguito di una loro contestazione che il consenso espresso in precedenza in modo generico è stato utilizzato anche per attività di propaganda elettorale.

Il candidato o l'organismo politico, quando acquisisce i dati da un privato che li ha raccolti in base a formule di consenso vaghe, riferite a scopi di vario tipo non meglio precisati (spesso, prevalentemente di tipo commerciale), ha l'onere di verificare in modo adeguato — anche con modalità a campione e avvalendosi della figura del mandatario elettorale: cfr. art. 7, legge 10 dicembre 1993, n. 515 — che gli interessati siano stati informati in modo specifico e abbiano prestato un consenso idoneo, che è validamente espresso solo se è manifestato «specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato ... e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'art. 13» del Codice (art. 23, comma 3, decreto legislativo n. 196/2003).

Tale consenso deve essere manifestato liberamente, in forma differenziata rispetto alla prestazione di beni e servizi, in modo esplicito e documentato per iscritto: altrimenti, il trattamento è illecito e i dati sono inutilizzabili (art. 11, comma 2, decreto legislativo n. 196/2003).

Sull'organismo politico o candidato grava altresì l'onere di verificare — anche avvalendosi del predetto mandatario — che l'informativa sia fornita in caso di servizi di propaganda curati da terzi che inviino lettere o messaggi di propaganda utilizzando fonti conoscitive accessibili a chiunque.

7. *Informativa agli interessati.*

Chi effettua attività di propaganda elettorale, anche se utilizza dati «pubblici» nel senso proprio del termine, deve fornire agli interessati la prevista informativa (art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003).

Si può adempiere a tale obbligo anche attraverso un'informazione sintetica, ma efficace, ed utilizzando, a titolo esemplificativo, una formula di tenore analogo al seguente:

«I dati che ci ha fornito liberamente (oppure: che sono stati estratti da ...) sono utilizzati da ... solo a fini di propaganda elettorale, anche con strumenti informatici e non saranno comunicati a terzi (eventuale: salvo che all'organizzazione che cura le spedizioni). Può in ogni momento accedere ai dati, opporsi al loro trattamento o chiedere di integrarli, rettificarli o cancellarli, rivolgendosi a .... (indicare almeno un responsabile del trattamento, se è stato designato).».

Questa informativa deve essere inserita nel materiale di propaganda caratterizzato da lettere o da messaggi di posta elettronica.

Analoghe formule sintetiche possono essere utilizzate in caso di chiamate a numeri estratti da elenchi telefonici, fornendo all'inizio della conversazione un'informativa che indichi subito chi effettua la propaganda, la finalità della chiamata e i diritti del ricevente.

Chi effettua propaganda, qualora non ritenga di inviare il predetto materiale potrebbe:

estrarre i dati da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare tutti gli interessati;

oppure, potrebbe inviare materiale propagandistico di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non permetta di inserire efficacemente un'idonea informativa anche di tenore sintetico.

Limitatamente a questi ultimi due casi, il Garante ritiene proporzionato rispetto ai diritti degli interessati sollevare il soggetto che utilizza i dati per esclusivi fini di propaganda elettorale dall'obbligo di fornire l'informativa. Ciò solo per le consultazioni della primavera del 2004 conformemente a quanto già provveduto con il provvedimento del 7 febbraio 2001 (nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001, p. 65).

Questa misura evita anche che in un breve arco di tempo un alto numero di interessati riceva un elevato numero di informative analoghe da parte di più soggetti impegnati nella campagna elettorale e che utilizzano le medesime fonti conoscitive, in particolare le liste elettorali comunali.

La disciplina applicabile (art. 13, commi 4 e 5, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 196/2003) affida al Garante il compito di verificare se l'informativa comporti un impiego di mezzi sproporzionato rispetto al diritto tutelato, considerata la possibilità di prescrivere altre misure appropriate. La manifesta sproporzione può ravvisarsi caso per caso o in relazione a settori generali o tipi di trattamento.

Nel caso dell'attività di propaganda elettorale oggetto del presente provvedimento, l'integrale adempimento agli obblighi di informativa agli interessati può essere considerato sproporzionato rispetto al diritto tutelato, quando la persona cui si riferiscono i dati estratti da fonti pubbliche accessibili a chiunque non è contattata da chi utilizza i dati, oppure riceve materiale di propaganda che non permette un agevole inserimento dell'informativa.

Nel caso in cui, invece, l'interessato è contattato mediante l'invio di lettere, oppure di messaggi per posta elettronica, l'informativa — secondo la predetta formula — può essere inserita nella lettera o nel messaggio, anziché essere inviata all'atto della registrazione «interna» dei dati.

Resta fermo l'obbligo di informativa nel caso in cui i dati siano acquisiti direttamente presso l'interessato, anziché da fonti pubbliche conoscibili da chiunque.

8. *Misure di sicurezza ed altri adempimenti.*

Ciascun partito, movimento o comitato elettorale, nonostante non debba notificare al Garante il trattamento dei dati (cfr. articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 196/2003), è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui agli articoli 29 e 30 del Codice in ordine all'individuazione e alla designazione degli incaricati del trattamento e degli eventuali responsabili, ad adottare idonee misure di sicurezza per i trattamenti di dati cartacei e automatizzati e, comunque, quelle «minime» (articoli 31, 33, 34, 35 e allegato *b)* del decreto legislativo n. 196).

Restano ferme le specifiche prescrizioni che limitano la propaganda elettorale per talune consultazioni dopo la chiusura della campagna elettorale (v., ad esempio, art. 2, della legge n. 515/1993).

9. *Garanzie per gli interessati.*

La possibilità che l'interessato non debba acconsentire all'uso dei dati per finalità di propaganda elettorale, o possa non ricevere alle condizioni sopra indicate un'apposita informativa, non lo priva delle garanzie previste dal Codice come quella di chiedere al titolare del trattamento se vi sono dati che lo riguardano, di conoscerne il contenuto in modo intelligibile, l'origine, ecc.

L'interessato può opporsi in ogni momento al trattamento dei dati e, in particolare, alla propaganda, anche quando abbia manifestato un consenso.

Tali richieste obbligano i titolari del trattamento a darvi riscontro e, in caso di opposizione, a non recapitare più all'opponente ulteriori messaggi anche in occasione di successive campagne.

Qualora il titolare di trattamento non fornisca un riscontro idoneo ad una richiesta di esercizio dei diritti di cui al predetto art. 7, l'interessato può rivolgersi all'autorità giudiziaria o presentare un reclamo o un ricorso al Garante con le modalità previste dagli articoli 142 s. del decreto legislativo n. 196/2003.

10. *Uso dei dati decorso il periodo di esonero.*

Decorsa la data del 30 giugno 2004, partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e candidati potranno continuare a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati estratti da fonti pubbliche accessibili a chiunque per finalità di propaganda elettorale o di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 30 settembre 2004 nei modi previsti dall'art. 13 del Codice. Diversamente, i dati dovranno essere cancellati o distrutti non oltre la medesima data. Tali considerazioni non riguardano dati per i quali gli interessati siano stati invece informati nei termini sopra indicati.

Tutto ciò premesso il Garante:

a) segnala ai titolari di trattamento interessati, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 196/2003, la necessità di conformare il trattamento ai principi richiamati nel presente provvedimento;

b) ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo n. 196/2003, dispone che partiti e movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e candidati i quali trattino dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque per esclusive finalità di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica in occasione delle consultazioni elettorali del primo semestre del 2004, possano astenersi dall'informare gli interessati alle condizioni indicate in motivazione;

c) dispone che il presente provvedimento sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2004

Il presidente: RODOTÀ

Il segretario generale: BUTTARELLI

04A01753

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

DISPOSIZIONE 9 febbraio 2004.

Regolamento per la valorizzazione, lo sviluppo e l'applicazione delle conoscenze dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. (Disposizione n. 10220).

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;

Vista la deliberazione n. 8173 del 25 luglio 2003, con la quale il consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare ha adottato il regolamento per la valorizzazione, lo sviluppo e l'applicazione delle conoscenze dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;

Vista la nota dell'Istituto dell'11 settembre 2003, protocollo n. 018338, con la quale la deliberazione n. 8173 è stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi di quanto disposto dalla anzidetta legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 ottobre 2003, prot. n. 998;

Vista, altresì, la nota dell'Istituto del 21 novembre 2003, prot. n. 023957;

Visto quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, della richiamata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Dispone

che si provveda, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, alla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel testo allegato quale parte integrante della presente disposizione, del regolamento per la valorizzazione, lo sviluppo e l'applicazione delle conoscenze dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, adottato nella riunione del 25 luglio 2003.

Frascati, 9 febbraio 2004

Il presidente delegato: JAROCCI

ALLEGATO

REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE
LO SVILUPPO E L'APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CAPO I

Principi generali, definizioni, ambito di applicazione

Art. 1.

Libertà e autonomia della ricerca

L'Istituto nazionale di fisica nucleare svolge attività di ricerca nell'ambito dei propri fini istituzionali e assicura ai partecipanti la libertà di ricerca e l'autonomia professionale secondo la normativa vigente.

Art. 2.

Ambito soggettivo di applicazione

Per partecipante si intende il dipendente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, il titolare di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica, ovvero di associazione scientifica, tecnica o tecnologica, come indicati dalle disposizioni regolamentari interne; nonché il contrattista, borsista, assegnista e tutti coloro che, non dipendenti dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, collaborano a qualsiasi titolo alle attività dell'Istituto.

Art. 3.

Titolarità dei risultati di ricerca

I risultati prodotti dalle attività di ricerca suscettibili di applicazione industriale o commerciale per i quali gli autori abbiano ceduto, ai sensi del successivo art. 16, i relativi diritti, nonché le conoscenze non suscettibili di tali applicazioni, appartengono all'Istituto nazionale di fisica nucleare, salvo il diritto di ciascun autore di essere riconosciuto tale.

Art. 4.

Risultati di ricerca

Per risultati prodotti dalle attività di ricerca si intendono tutte le conoscenze derivanti da attività di ricerca e sperimentazione svolta utilizzando strutture e mezzi finanziari imputabili al bilancio deIl'Istituto nazionale di fisica nucleare.

Art. 5.

Pubblicità delle attività

Fatte salve le esigenze di riservatezza dei successivi Capi II e III, i programmi e i risultati prodotti dalle attività di ricerca che appartengono, ai sensi dell'art. 3, all'Istituto nazionale di fisica nucleare sono pubblici. Essi sono pubblicati nelle pagine web dell'Istituto, diffusi nelle forme di comunicazione, pubblicazione e informazione proprie della comunità scientifica, e resi noti nei modi ritenuti più adeguati.

Art. 6.

Contratti passivi nell'ambito dell'attività di ricerca

Le opere, i beni e servizi forniti da terzi secondo la normativa nazionale e comunitaria sono di proprietà dell'Istituto ed utilizzati dall'Istituto nazionale di fisica nucleare secondo le proprie finalità istituzionali, senza vincoli di riservatezza e di esclusiva, salvo casi motivati e contrattualmente previsti, ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 7.

Convenzioni per ricerche di comune interesse

Gli accordi che prevedono collaborazioni di ricerca con terzi su tematiche generali di comune interesse sono condotti senza vincoli di riservatezza e di esclusiva.

Quando dai risultati dell'attività di cui al capoverso precedente emergono prospettive suscettibili di sviluppo industriale o commerciale, le parti ne definiscono il relativo regime in apposito contratto secondo quanto previsto dagli articoli 9 e seguenti del presente regolamento.

Art. 8.

Esclusioni dall'ambito di applicazione

Il presente regolamento non si applica ai contratti o convenzioni di ricerca richiesti da terzi per attività i cui risultati non riguardano programmi istituzionali, o nei quali l'interesse del committente sia preminente. A tali rapporti, ivi inclusa l'attività di consulenza, si applica la disciplina di cui all'art. 19, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

CAPO II

Contratti di ricerca e modalità di trasferimento delle conoscenze

Art. 9.

Contratti di ricerca

L'Istituto nazionale di fisica nucleare può concludere con soggetti pubblici o privati, che ne facciano richiesta, contratti per lo sviluppo delle conoscenze, previo consenso del responsabile del gruppo di ricerca interessato e di tutti i componenti coinvolti in ordine a: contenuto della ricerca; disciplina del regime brevettuale delle eventuali invenzioni conseguenti la ricerca; eventuale interesse a concedere licenza.

I contratti di cui al presente articolo non prevedono la destinazione di parte del corrispettivo alla remunerazione dei partecipanti alla ricerca.

Art. 10.

Contenuto dei contratti di ricerca

I contratti di ricerca devono prevedere:

a) l'esatta individuazione dell'attività che costituisce oggetto del contratto;

b) i soggetti interni coinvolti;

c) le modalità di esecuzione delle attività;

d) i documenti interessati;

e) un corrispettivo determinato o determinabile a favore dell'Istituto nazionale di fisica nucleare che tenga conto anche del costo del personale, compreso le spese di missione, dei materiali e delle attrezzature da utilizzare, nonché della loro manutenzione;

f) il riconoscimento del diritto morale degli autori e l'indicazione che la loro ricerca si è svolta nell'ambito dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;

g) la disciplina giuridica ed economica in materia di sfruttamento dei risultati conseguenti l'attività di ricerca in relazione al contenuto dell'atto di consenso di cui all'art. 9, salvo il rinvio a successivi accordi;

h) la proprietà comune delle conoscenze utilizzate e/o sviluppate per realizzare i risultati della ricerca, fermo restando il diritto delle parti di utilizzarle senza vincolo di esclusiva per i rispettivi scopi istituzionali;

i) la disciplina sulla riservatezza delle informazioni connesse alla ricerca;

l) la disciplina sulle pubblicazioni scientifiche e sulle attività comunque divulgative connesse alla ricerca.

Art. 11.

Licenze non esclusive

I contratti di cui all'art. 9 possono rinviare a successivi accordi la disciplina sulla concessione di licenze non esclusive o prevederne contestualmente la relativa disciplina. In ogni caso la concessione deve prevedere:

a) l'esclusione dell'estensione della licenza ad eventuali miglioramenti sviluppati nell'ambito delle attività comuni;

b) un compenso aggiuntivo rispetto quello della ricerca da determinare *una tantum* o per volume d'affari;

c) una clausola di revisione compensi nel caso in cui la redditività dello sfruttamento sia superiore a quello previsto;

d) l'obbligo di comunicazione periodica dei risultati economici conseguenti allo sfruttamento;

e) una durata non superiore a cinque anni, decorrente dalla data in cui il prodotto oggetto di licenza è stato per la prima volta immesso in commercio, e rinnovabile con volontà espressa, compatibilmente alla vigente normativa in materia;

f) l'ambito territoriale di licenza;

g) la possibilità o esclusione di sublicenza.

Art. 12.

Licenze esclusive

Fermo restando il contenuto menzionato nell'articolo precedente, la concessione di licenza esclusiva per l'uso delle conoscenze dell'INFN e dei brevetti di cui l'Istituto è titolare è preceduta da una indagine di mercato.

Art. 13.

Divieto di cessione delle conoscenze

La cessione delle conoscenze dell'Istituto nazionale di fisica nucleare è vietata salvo casi eccezionali approvati dal consiglio direttivo.

Art. 14.

Limiti di applicazione

Ai contratti o alle attività di ricerca conclusi o finanziati con contributi comunitari o di enti od organismi pubblici nazionali o internazionali si applica la disciplina in essi contenuta, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 9.

CAPO III

Disciplina delle invenzioni brevettabili

Art. 15.

Titolarità dei diritti sulle invenzioni

La titolarità dei diritti sulle invenzioni brevettabili conseguenti ad attività di ricerca svolte all'interno dell'INFN è disciplinata secondo la normativa vigente.

Art. 16.

Cessione dei diritti sulle invenzioni

L'inventore può proporre all'Istituto nazionale di fisica nucleare la cessione, anche parziale, dei diritti patrimoniali conseguenti all'invenzione, ivi compreso quello di brevettare.

La proposta di cessione di cui al capoverso precedente è irrevocabile per settanta giorni dalla data di ricezione della stessa ed approvata sulla base di un parere formulato da una commissione tecnica (di seguito commissione). Durante tale periodo è fatto obbligo all'inventore, ai suoi collaboratori e ai soggetti che sono venuti a conoscenza della ricerca e dei risultati agire con assoluta riservatezza al fine di evitare la perdita dei requisiti di brevettabilità.

La suddivisione dei proventi di cui al successivo art. 21 è subordinata alla stipula di contratti di cessione o di licenza dei brevetti da parte dell'Istituto nazionale di fisica nucleare e all'effettivo ricevimento del connesso corrispettivo economico.

Art. 17.

Commissione tecnica

La commissione di cui all'articolo precedente è nominata dal presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare e composta da cinque membri.

La commissione esprime pareri obbligatori ma non vincolanti entro quarantacinque giorni dalla loro richiesta in merito all'acquisto di brevetti, la loro estensione ed abbandono. Essa esprime parere anche in ordine alle concrete prospettive di sfruttamento ed applicazione industriale connesse a richieste di licenza o cessione di brevetti o risultati della ricerca. I componenti sono tenuti all'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni che acquisiscono in ragione dei loro compiti.

La commissione può avvalersi di esperti esterni.

Art. 18.

Deposito dei brevetti

Successivamente all'approvazione della proposta di acquisto, l'Istituto nazionale di fisica nucleare deposita il brevetto a proprio nome, fermo restando il diritto morale dell'inventore di esserne riconosciuto autore.

Art. 19.

Estensione territoriale della tutela

I brevetti vengono depositati in Italia e solo successivamente estesi all'estero, previo parere della commissione.

Art. 20.

Estensione temporale della tutela

Decorsi cinque anni senza che dal brevetto siano derivati utili o sfruttamenti viene deliberato il suo abbandono.

Art. 21.

Suddivisione dei proventi

In caso di cessione o licenza di brevetto acquisito dall'Istituto nazionale di fisica nucleare ai sensi dell'art. 16 spetta all'inventore il sessanta per cento del corrispettivo, dedotte le spese fino ad allora assunte conseguenti alla brevettazione e al suo mantenimento, per onorari, tasse o altro. Il restante quaranta per cento è assegnato al bilancia dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.

In caso di più autori il corrispettivo dovuto agli inventori si presume ripartito in parti uguali, salvo apposito accordo che manifesti un diverso contributo.

Art. 22.

Mandatari nelle pratiche brevettuali

L'Istituto nazionale di fisica nucleare si avvale per le procedure relative al deposito, estensione e mantenimento dei brevetti di uno o più mandatari abilitati, individuati sulla base di specifica professionalità, disponibilità, rotazione, speditezza e, per quanto possibile, economicità. La rappresentanza è conferita dal presidente e vale limitatamente all'oggetto specificato.

Art. 23.

Deposito del brevetto a cura dell'inventore

Fuori dei casi di cui all'art. 16, quando l'inventore deposita a proprio nome il brevetto, questi deve darne comunicazione all'Istituto nazionale di fisica nucleare entro un mese dal deposito e riconoscere a quest'ultimo, anche nei rapporti con terzi, licenziatari o cessionari, un compenso pari al cinquanta per cento degli utili lordi. A tal fine è stipulato un contratto che disciplina i rapporti tra l'Istituto, l'inventore e eventuali terzi aventi causa con la previsione di comunicare annualmente i risultati economici dello sfruttamento.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 24.

Competenza

Salvo delega da conferire secondo le norme generali dell'Istituto, il consiglio direttivo è competente ad adottare tutti gli atti, qualunque sia il loro valore economico, che rientrano nell ambito applicativo della presente disciplina.

Art. 25.

Clausola di revisione

Il presente regolamento sarà oggetto di revisione entro diciotto mesi dalla data della sua adozione in ragione delle modifiche normative successivamente intervenute o delle esigenze organizzative emerse in sede di prima applicazione.

Art. 26.

Entrata in vigore

Le norme del presente regolamento entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01671

CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE

DETERMINAZIONE 4 febbraio 2004.

Regolamento di contabilità - Modifica art. 45. (Determinazione n. 1).

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, «Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che all'art. 9, comma 2, prevede che il consorzio per area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste operi sulla base di regolamenti per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visti l'art. 8, comma 4, e gli ivi richiamati commi 9 e 10 dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, che prevedono che i regolamenti approvati dall'organo competente siano trasmessi al Ministero per il controllo di legittimità e di merito e che, in assenza di rilievi nel termine perentorio di sessanta giorni, gli stessi debbano essere emanati dagli enti;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del consorzio di data 22 luglio 2003, n. 37, con la quale veniva approvato il «Regolamento di contabilità» del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;

Vista la nota di data 23 luglio 2003, prot. n. CDA/LV/4153, con la quale la citata deliberazione veniva trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al quale risulta pervenuta in data 29 luglio 2003, per cui il silenzio assenso previsto dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, risulta essersi prodotto alla data del 29 settembre 2003;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 24 settembre 2003, prot. n. 932, con la quale veniva indicata l'opportunità di modificare il primo comma dell'art. 45 del succitato regolamento;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del Consorzio in data 11 novembre 2003, n. 50, con la quale venivano approvate le modifiche al primo comma dell'art. 45 del «Regolamento di organizzazione e funzionamento», così come richiesto dal MIUR;

Vista la nota di data 24 novembre 2003, prot. n. CDA/LV/6869, con la quale la citata deliberazione veniva trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al quale tutta la documentazione nsultava pervenuta in data 26 novembre 2003 per cui il silenzio assenso previsto dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, risulta essersi prodotto alla data del 26 gennaio 2004;

EMANA:

L'art. 45, primo comma, del regolamento di contabilità come di seguito riportato.

«Il servizio di tesoreria è affidato in base ad apposita convenzione, stipulata in nome e per conto dell'Ente dal direttore generale, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

Trieste, 4 febbraio 2004

Il presidente: PEDICCHIO

04A01746

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 13 febbraio 2004, n. **1.**

Integrazione alla circolare AGEA n. 26 del 20 maggio 2003 e alla circolare AGEA n. 50 del 4 novembre 2003, inerente i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004, presentati ai sensi del regolamento n. 1334/02.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali

Alle regioni assessorati agricoltura

Alle province autonome

All'Agecontrol

Alle Unioni nazionali olivicole

Alle Associazioni olivicole indipendenti

A tutte le associazioni olivicole

Alle Associazioni tra le industrie olearie

Alle Associazioni di frantoiani

A tutte le organizzazioni di categoria

A tutti gli operatori del settore

Ad ulteriore precisazione di quanto già specificato con le circolari AGEA n. 26 del 20 maggio 2003 e n. 50 del 4 novembre 2003, è stata ravvisata la necessità di chiarire alcuni aspetti interpretativi inerenti le problematiche connesse alla riformulazione finanziaria dei programmi, nonché alcuni aspetti di natura contabile, anche sulla base di quanto emerso in esito agli approfondimenti congiunti con i diversi rappresentanti della filiera olivicola.

A tale riguardo si ritiene necessario precisare quanto segue:

1. *Riformulazione dei piani finanziari.*

In seguito alla riduzione degli importi del programma inizialmente presentato dall'organizzazione proponente, determinata, in esito alla prevista riconciliazione dei dati finanziari, dal comitato di valutazione, si rende necessario riformulare il prospetto delle spese ripartito, secondo le attività e i relativi settori ed il prospetto riassuntivo relativo al finanziamento per i suddetti settori di attività.

Tale riformulazione dovrà avere come obiettivo primario la salvaguardia del raggiungimento delle finalità stabilite per le attività previste nei programmi approvati dal comitato, ma dovrà, comunque, mantenere inalterato il budget finanziario complessivamente approvato dallo stesso e la ripartizione del finanziamento (quota comunitaria, quota nazionale, quota del proponente), che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/02, è già stato comunicato ai servizi della Commissione europea.

A tale riguardo, al fine di assicurare la massima snellezza nella prosecuzione del relativo procedimento amministrativo e di mantenere inalterate le percentuali minime attribuite dal decreto ministeriale n. 1070 del 16 maggio 2003 a ciascuna delle quattro previste tipologie di attività, la riduzione determinata dal comitato sull'importo complessivo del programma dovrà essere applicata proporzionalmente ai diversi settori di attività previsti dal programma stesso. Pertanto, l'importo relativo a ciascun settore di attività dovrà essere rideterminato applicando, all'importo inizialmente indicato nel programma presentato all'AGEA, la percentuale di abbattimento determinata dal comitato per l'intero ammontare del progetto (riformulazione proporzionale).

Considerato che per talune voci di spesa (ad esempio l'acquisto di beni durevoli) potrebbe risultare difficoltoso operare una rimodulazione proporzionale sulla base dell'importo rideterminato dal comitato e che tale difficoltà incrementerebbe ulteriormente l'indisponibilità di risorse finanziarie per le altre voci di spesa, si precisa che saranno ammissibili variazioni nella modalità di spesa che prevedano soluzioni meno costose di quelle indicate nel progetto (ad es.: la locazione del bene anziché l'acquisto), ferma rimanendo la natura dell'attività connessa a tali spese.

Gli importi così rideterminati costituiranno elemento di riferimento anche ai fini delle previste verifiche contabili e tecniche da parte dell'Agecontrol.

Nei casi di riformulazione del programma che prevedano diverse e non proporzionali rimodulazioni tra le diverse attività o una diversa distribuzione temporale degli interventi previsti (variazione dei cronogrammi), si dovrà fare riferimento alle disposizioni già impartite dalla circolare n. 26 del 20 maggio 2003, paragrafo 4.

In particolare, per le riformulazioni del programma che costituiscono, secondo la definizione di cui al paragrafo 4, della succitata circolare n. 26 «varianti sostanziali», connesse alla natura delle attività o alla tempistica di realizzazione dei progetti, l'organizzazione dovrà far pervenire all'AGEA il programma riformulato, che verrà inoltrato al comitato tecnico di valutazione, per l'approvazione dell'eventuale modifica delle ripartizioni previste al comma 4 dello stesso decreto n. 1070.

Indipendentemente dalla tipologia di riformulazione proposta, dovrà pervenire all'AGEA e, limitatamente ai programmi di competenza regionale ai sensi del decreto ministeriale n. 1070 del 16 maggio 2003, alla regione territorialmente competente, entro e non oltre il 27 febbraio 2004, un'apposita comunicazione scritta motivata, in cui sia chiaramente specificato nell'oggetto, a pena di non accettazione dell'istanza, la tipologia di riformulazione proposta, utilizzando le diciture

di seguito specificate: «riformulazione proporzionale» oppure «variante formale» oppure «variante sostanziale».

Per le sole «varianti sostanziali», che richiedono una specifica valutazione di merito da parte del comitato, verrà inoltrata all'organizzazione interessata un'apposita comunicazione scritta, recante l'esito della suddetta valutazione.

2. *Cauzione dell'anticipo.*

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento 1334/02, paragrafo 3, ai fini della corresponsione dell'anticipo nella misura massima del 90 per cento, dovrà essere presentata una cauzione di un importo pari al 110% della somma complessivamente richiesta a titolo di anticipo, che verrà erogata nelle due previste rate di un terzo e di due terzi, secondo le modalità previste dal paragrafo 2, del suddetto articolo.

In considerazione del termine ultimo per la presentazione della domanda del finanziamento o dell'eventuale saldo, fissato dall'art. 9, punto 1), del citato regolamento (CE) n. 1334/02 al 25 febbraio 2005 e del connesso termine per il versamento del relativo contributo, di cui al punto 4) dello stesso articolo, ai fini della determinazione del periodo di durata della garanzia, all'art. 2 del testo della cauzione, dovrà essere riportata la dicitura di seguito specificata:

«La presente garanzia avrà durata fino al 31 maggio 2005, con automatica rinnovazione per ulteriori 6 mesi. L'AGEA, con motivata richiesta, inviata almeno quindici giorni prima della scadenza della durata massima, può richiedere ulteriori proroghe semestrali, che il fideiussore si impegna a concedere, nel limite di 6 semestri».

3. *Tenuta della contabilità separata.*

Secondo quanto previsto al paragrafo 5 della circolare AGEA n. 26 del 20 maggio 2003, il soggetto beneficiario del finanziamento dovrà tenere una contabilità separata per tutte le operazioni inerenti l'applicazione del regolamento. A tale scopo, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla normativa civilistica, fiscale e tributaria, dovrà essere prevista, in aggiunta alla contabilità generale:

a) l'istituzione di un registro sezionale (stralcio del libro giornale) nel quale registrare esclusivamente le operazioni contabili relative alla realizzazione del programma approvato;

b) l'apertura, nell'ambito della contabilità generale, di un conto mastro nel quale rilevare tutte le operazioni riferite al programma approvato.

In entrambi i casi, le registrazioni aggiuntive debbono comunque indicare i riferimenti della registrazione in contabilità generale. Inoltre, su ogni documento di spesa inerente il programma approvato, dovrà essere riportata, con un timbro, la dicitura «regolamento CE 1334/02».

4. *Quietanze dei pagamenti effettuati.*

Ai fini della giustificazione delle spese rendicontate per l'ottenimento del rimborso, è necessario, come noto, conservare e rendere disponibili ai controlli gli originali delle fatture, ricevute o documenti contabili riconosciuti e regolarmente quietanzati attraverso bonifici bancari. Viene illustrata, di seguito, la metodologia che deve essere adottata per la giustificazione di alcune specifiche tipologie di spesa, per le quali l'utilizzo del bonifico può risultare non sempre di facile realizzazione:

pagamento di quota parte degli stipendi dei dipendenti delle organizzazioni, per attività riferite al regolamento CE n. 1334/02.

Nel caso in cui la gestione delle «buste paga» sia unificata e, pertanto, non risulti possibile effettuare un bonifico per ogni dipendente in relazione alla sola quota di competenza del progetto, i dipendenti dovranno essere pagati secondo le modalità in uso presso ciascuna organizzazione e dovrà essere effettuato con cadenza mensile un bonifico/«giro conto» dal «conto dedicato» a quello dell'organizzazione, per una somma complessiva pari alla quota parte delle competenze del personale dipendente, connesse — per il medesimo periodo — all'attività di cui al regolamento CE n. 1334/02. Ovviamente tali specifiche attività del personale dipendente dovranno essere dettagliatamente indicate in appositi fogli di presenza, conformemente a quanto previsto dal punto 1 dell'allegato 11 della circolare AGEA n. 26 del 20 maggio 2003;

pagamento delle spese di missione per il personale dipendente (carburante, biglietti treno/aereo/nave, pasti, ricevute pernottamenti, diaria, ecc.).

Le spese di missione, liquidate con anticipazioni di cassa, dovranno essere giustificate, una volta sostenute, con un'apposita nota spese. Gli importi anticipati dalla cassa dovranno essere con cadenza mensile girati, con bonifico/«giro conto», dal «conto dedicato» a quello dell'organizzazione;

pagamento di piccoli importi per l'acquisto di materiali di consumo (francobolli, materiale di cancelleria, etc.).

Le spese sostenute per l'acquisto di materiali di consumo nel limite massimo di 250 euro e liquidate con anticipazioni di cassa, dovranno essere giustificate, una volta sostenute, con un'apposita nota spese. Gli importi anticipati dalla cassa dovranno essere con cadenza mensile girati, con bonifico/«giro conto», dal «conto dedicato» a quello dell'organizzazione.

5. *Criteri di ammortamento dei beni durevoli.*

Al paragrafo 4 dell'allegato 11 della circolare AGEA n. 26 del 20 maggio 2003 si precisa che il calcolo del rimborso dei beni durevoli potrà essere effettuato o in unica soluzione, vincolando l'utilizzo del bene ai futuri programmi, oppure in un periodo di ammortamento valutato secondo quanto di seguito specificato: a 3 anni ove si tratti di materiale informatico avente un valore pari o inferiore a € 12.000, a 5 anni negli altri casi. In considerazione dell'attuale tempistica prevista per la realizzazione dei programmi entro il termine fissato dal regolamento, che rende particolarmente complicata

l'applicazione di criteri di ammortamento per il rimborso frazionato dei costi, ai fini del riconoscimento delle spese connesse all'acquisto di beni durevoli funzionali alla realizzazione del programma, è necessario vincolare i beni acquistati alla destinazione d'uso ed alla non cedibilità prima di un periodo di cinque anni, in analogia con quanto previsto per i programmi di miglioramento della qualità dell'olio d'oliva.

L'organismo proponente dovrà, ovviamente, tenere uno specifico elenco dei beni acquistati e/o utilizzati per la realizzazione delle azioni progettuali, con apposizione a margine di ciascuno del numero di matricola.

6. *Attività delegate e/o appaltate.*

Le organizzazioni operanti a livello nazionale prevedono, nei loro progetti, la possibilità di delega e/o appalto di parte delle attività contenute nei programmi. Per lo svolgimento di tali servizi è previsto il pagamento di un corrispettivo da parte dell'organizzazione committente, con il rilascio della relativa fattura di pagamento e/o ricevuta di rimborso spese. La responsabilità della corretta attuazione dell'attività delegata o appaltata rimane in capo all'organizzazione titolare del progetto, anche per quanto attiene gli obblighi di rendicontazione previsti dalla circolare AGEA n. 26 del 20 maggio 2003. La documentazione contabile relativa alla liquidazione di tali servizi — fattura/ricevuta di rimborso spese — dovrà quindi essere corredata da una dettagliata rendicontazione del fornitore per singola voce di spesa approvata e da copia della documentazione di spesa, conformemente a quanto previsto dalla suddetta circolare AGEA n. 26. L'organizzazione proponente, inoltre, dovrà tenere a disposizione, per gli eventuali controlli da parte degli organi competenti, tutta la documentazione tecnica e contabile (elenco aziende, schede aziendali, schede di attività, elenco tecnici, materiali impiegati, schede chilometriche, fatture di acquisto materiali, giustificativi di spesa ecc.), sempre in conformità alle prescrizioni della circolare AGEA n. 26.

7. *Costi misti.*

Per i beni e/o strumenti utilizzati anche per attività diverse da quelle previste da progetti di cui al regolamento CE n. 1334/02 (ad esempio locali, macchine ecc.), dovrà preventivamente essere indicata la percentuale d'uso riservata, sulla base di quanto previsto dal programma approvato, per la realizzazione delle azioni ivi previste.

8. *Tenuta dei rendiconti.*

Il paragrafo 6 della circolare AGEA n. 26 precisa che la domanda di rimborso dovrà essere corredata dalle tabelle riepilogative contabile di cui agli allegati 7, 8 e 9. Al riguardo si precisa che l'organismo proponente dovrà predisporre una rendicontazione — redatta secondo quanto previsto dai citati allegati 7, 8 e 9 — in tutte le fasi del controllo.

9. *Controlli dell'AGEA.*

Ai sensi della linea direttrice n. 9, tutte le attività delegate dall'organismo pagatore AGEA saranno sottoposte a verifiche di secondo livello.

Roma, 13 febbraio 2004

Il titolare dell'ufficio monocratico
GULINELLI

04A01747

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 19 febbraio 2004

Dollaro USA	1,2724
Yen giapponese	135,85
Corona danese	7,4515
Lira Sterlina	0,67080
Corona svedese	9,1800
Franco svizzero	1,5763
Corona islandese	86,56
Corona norvegese	8,7960
Lev bulgaro	1,9544
Lira cipriota	0,58582
Corona ceca	32,820
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	261,70
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,6709
Lira maltese	0,4278
Zloty polacco	4,8986
Leu romeno	40444
Tallero sloveno	237,5800
Corona slovacca	40,495
Lira turca	1685500
Dollaro australiano	1,6081
Dollaro canadese	1,6856
Dollaro di Hong Kong	9,8900
Dollaro neozelandese	1,8105
Dollaro di Singapore	2,1411
Won sudcoreano	1481,26
Rand sudafricano	8,4833

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A01984

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Copegus»

Estratto provvedimento UPC/II/1503 del 28 gennaio 2004

Specilità medicinale: COPEGUS.

Confezioni:

A.I.C. n. 035745013/M - 42 compresse rivestite con film da 200 mg in bottiglia;

A.I.C. n. 035745025/M - 168 compresse rivestite con film da 200 mg in bottiglia;

A.I.C. n. 035745037/M - 28 compresse rivestite con film da 200 mg;

A.I.C. n. 035745049/M - 112 compresse rivestite con film da 200 mg.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0352/001/W001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01654

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Voluven»

Estratto provvedimento UPC/II/1504 del 28 gennaio 2004

Specialità medicinale: VOLUVEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034660098/M - soluzione per infusione 25 sacche PVC 250 ml;

A.I.C. n. 034660100/M - soluzione per infusione 15 sacche PVC 500 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0223/001/W04 E W06.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata:

aggiunta di nuovi tipi di PVC utilizzati per la produzione di «Voluven» in sacche, ed ulteriori modifiche per la porta di addizione delle sacche in PVC;

aggiunta di fornitori alternativi di policarbonato per la produzione del tubo in policarbonato ed aggiunta di un nuovo tipo di PVC per la produzione del disco in PVC, eliminazione del lattice dalla chiusura in gomma.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01655

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Engerix B»

Estratto provvedimento UPC/II/1506 del 28 gennaio 2004

Specialità medicinale: ENGERIX B.

Confezioni:

A.I.C. n. 026653016/M - 1 flac. monodose + siringa;

A.I.C. n. 026653028/M - 1 flac. monodose;

A.I.C. n. 026653030/M - 10 flac. monodose + siringhe;

A.I.C. n. 026653042/M - 25 flac. monodose + siringhe;

A.I.C. n. 026653055/M - BB 1 flac. 10 mcg + siringa;

A.I.C. n. 026653067/M - BB 25 flac. 10 mcg + 25 siringhe;

A.I.C. n. 026653079/M - siringa preriempita sosp. iniett. 1 ml/20 mcg;

A.I.C. n. 026653081/M - 10 siringhe preriempite sosp. iniett. 1 ml/20 mcg;

A.I.C. n. 026653093/M - siringa preriempita sosp. iniett. 0,5 ml/10 mcg.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Biologicals S.A.

Numero procedura mutua riconoscimento: BE/H/0009/001-002/W014.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: nuove specifiche e metodo di analisi del Bulk.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01652

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Celebrex»

Estratto provvedimento UPC/II/1510 del 28 gennaio 2004

Specialità medicinale: CELEBREX.

Confezioni:

A.I.C. n. 034624015/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624027/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624039/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624041/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624054/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624066/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624078/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624080/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624092/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624104/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624116/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624128/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624130/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624142/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624155/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624167/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624179/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624181/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624193/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624205/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624217/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624229/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624231/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624243/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624256/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624268/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624270/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624282/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624294/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624306/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624318/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624320/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624332/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624344/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624357/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624369/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624371/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624383/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624395/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624407/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624419/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624421/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624433/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624445/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624458/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624460/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624472/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624484/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624496/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624508/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624510/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624522/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624534/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624546/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624559/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624561/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624573/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624585/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624597/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624609/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624611/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624623/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624635/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624647/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624650/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624662/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624674/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624686/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624698/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624700/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624712/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624724/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624736/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624748/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624751/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624763/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624775/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624787/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624799/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624801/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624813/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624825/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624837/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624849/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a.

Numero procedura mutua riconoscimento: SE/H/0198/001-002/W012.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto relativamente alla posologia e alla farmacocinetica.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01653

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Modalità di trasmissione da parte degli enti pubblici e delle amministrazioni dello Stato della comunicazione di cui all'art. 5, comma 4, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'esercizio 2003.

Si rende noto che l'Autorità, con delibera n. 129/03/CONS del 16 aprile 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 2 maggio 2003, ha stabilito che la comunicazione di cui all'art. 5, comma 4, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, da fornire in conformità al modello previsto all'art. 10 della delibera n. 129/02/CONS del 24 aprile 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2002, dovrà essere inviata esclusivamente in modalità telematica seguendo le indicazioni contenute sul sito http://www.roc.infocamere.it/

La delibera n. 129/02/CONS del 24 aprile 2002 ha fissato il termine per l'invio della comunicazione al 31 marzo di ogni anno.

04A01748

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6, del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che le sottolencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso con le seguenti determinazioni dirigenziali: n. 014 del 16 gennaio 2004: marchio n. 175-TV, Momenti preziosi di Carniel Barbara - via Cosmo n. 7 - Vittorio Veneto (Treviso).

I punzoni in dotazione alle imprese sopraelencate sono stati tutti riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso che ha provveduto al ritiro ed alla deformazione.

04A01751

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401045/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.